SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2003, n. **137.**

Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera *e)*, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);

Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa, ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della citata direttiva 1999/93/CE, ed in particolare l'articolo 13;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e del 14 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito denominato: «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 1(R) *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera *f)*;

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico uffi-

ciale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché del-
l'autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere *g)* e *h)* ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi autorizzati;

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi;

u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime;

v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico;

aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica;

dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica;

gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;

hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica;

ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico;

ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica;

mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adegua-

tamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica;

nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza;

oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del testo unico le parole: «sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente: «4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole: «mediante l'uso della firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'uso della firma elettronica qualificata».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 12 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (R) *(Pagamenti informatici)*. — 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: «la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.», sono sostituite dalle seguenti: «, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.».

Art. 7.

Modifiche alla rubrica della sezione V del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. La rubrica della sezione V del capo II del testo unico: «Firma digitale» è sostituita dalla seguente: «Firme elettroniche».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *b), c)* e *d)*, sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici;

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;»;

b) la lettera *f)* è abrogata;

c) la lettera *i)* è abrogata;

d) le lettere *l), m)* ed *n)*, sono sostituite dalle seguenti:

«*l)* per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;

m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;

n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti.»;

e) la lettera *o)* è abrogata.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (R) *(Firma digitale)*. — 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (R) *(Certificatori)*. — 1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 27 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (R) *(Certificatori qualificati)*. — 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.».

Art. 12.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Dopo l'articolo 27 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis* (R) *(Certificati qualificati).* — 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;

e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 28 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (R) *(Accreditamento).* — 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. L'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (R) *(Vigilanza sull'attività di certificazione).* — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legi-

slativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.».

Art. 15.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Dopo l'articolo 29 del testo unico sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-*bis* (R) *(Obblighi del titolare e del certificatore)*. — 1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;

l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Art. 29-*ter* (R) *(Uso di pseudonimi)*. — 1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

Art. 29-*quater* (R) *(Efficacia dei certificati qualificati)*. — 1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.

Art. 29-*quinquies* (R) *(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)*. — 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto

nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 29-*sexies* (R) *(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)*. — 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

Art. 29-*septies* (R) *(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)*. — 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 29-*octies* (R) *(Cessazione dell'attività)*. — 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.».

Art. 16.
Disposizioni transitorie

1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati certificati qualificati.

2. Fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 17.
Disposizioni finali

1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *Il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 347

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):

«5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera *e)*, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999):

«Art. 7 *(Testi unici)*. — 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge;

d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;

f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del Bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle forme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

g) (aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico);

h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera *e)* del comma 2.

4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'art. 14, secondo, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, terzo, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere e modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e dal comma 4.».

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 19 gennaio 2000, n. L 13 ed è entrata in vigore il 19 gennaio 2000.

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), è il seguente:

«Art. 13. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è emanato un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento delle disposizioni del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente decreto e dalla direttiva 1999/93/CE, nonché della fissazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività dei certificatori.

2. Il regolamento è emanato su proposta e con il concerto dei Ministri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422.».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica* e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 (R) *(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni).* — 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e, per il materiale classificato, d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.».

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica *mediante l'uso della firma elettronica qualificata* secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.».

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal regolamento qui pubblicato è il seguente:

«2. I documenti informatici contenenti copia e riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti e rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, *da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.*».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 22 (R) *(Definizione).* — 1. Ai fini del presente testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) *per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici;*

c) *per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;*

d) *per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;*

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

f) (abrogata);

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

i) (abrogata);

l) *per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;*

m) *per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;*

n) *per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare, dei dati in esso contenuti;*

o) (abrogata).

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge funzioni di vigilanza e controllo nel settore, anche avvalendosi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri interessati.».

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 26 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)*. — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), è il seguente:

«1. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche):

«1. I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al pubblico certificati qualificati devono darne avviso, anche in via telematica, prima dell'inizio dell'attività, al Dipartimento.».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), è il seguente:

«Art. 5. — 1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati.

2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul piano tecnico, nonché in ordine alla solidità finanziaria ed alla onorabilità, rispetto a quelli richiesti per gli altri certificatori ai sensi del regolamento di cui all'art. 13.

3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi del comma 1, può avvalersi degli organismi indicati nell'art. 3, comma 2.

4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, consultabile anche in via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 14 *(Autorizzazione all'attività bancaria)*. — 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni e di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la Direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26;

f) non sussistano, tra la banca e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-*bis*. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *b), c)* ed *e)*. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.».

— Per quanto concerne il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, si vedano le note riportate all'art. 10.

Nota all'art. 14:

— Per quanto concerne il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), si vedano le note riportate all'art. 10.

Note all'art. 15:

— Per quanto concerne il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si vedano le note riportate all'art. 2.

— Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1997, n. 5, S.O., è il seguente:

«2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.».

— Per quanto concerne il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), si vedano le note riportate all'art. 11.

Nota all'art. 17:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444, recante disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

03G0158

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Barba Schlegel Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo (Italia) il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in psicologia presso l'Università di Padova in data 9 dicembre 1977;

Considerato che la richiedente è autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dal 12 dicembre 2001 e che risulta iscritta all'albo degli operatori sanitari del medesimo Cantone, come attestato dall'ufficio di Sanità della Repubblica e Cantone del Ticino nella nota del 30 gennaio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 31 marzo 2003;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo (Italia) il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07321

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Jaloux Valerie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune di professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Jaloux Valerie, nata l'8 novembre 1974 a Parigi (Francia), cittadina francese, ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psycologue conseguito in Francia ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico diplome de psychologue in psychologie clinique conseguito presso l'Ecole de Psychologues Praticiens de l'Institut Catholique de Paris in data 8 ottobre 1997;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 10 gennaio 2003 e del 31 marzo 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo — Sezione A dell'albo professionale — e di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Jaloux Valerie nata l'8 novembre 1974 a Parigi (Francia), cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07322

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Dolado Martinez Susana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune di professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dolado Martinez Susana, nata a Saragozza (Spagna), il 9 luglio 1976, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico licenciada en psicologìa - Especialidad: psicologìa clinica conseguito presso l'«Universidad Nacional de educaciòn a distancia» nell'anno accademico 1999/2000;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «colegio oficial de psicòlogos de la Delegaciòn de Aragòn», come attestato da certificato datato 1º febbraio 2001;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Dolado Martinez Susana, nata a Saragozza (Spagna), il 9 luglio 1976, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07323

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2003.

Disposizioni in materia di certificazione tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, il comma 2 che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'indicazione annuale degli adempimenti, dei controlli e delle attività che il soggetto incaricato deve eseguire per rilasciare la certificazione tributaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2000, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, la tabella allegata recante i principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2002, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria relativamente al periodo di imposta 2001;

Visti gli articoli 4, comma 1, e 26, comma 2, del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i quali prevedono, rispettivamente, che, per l'effettuazione dei controlli, i certificatori tengono conto, di norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, e che, in sede di attività di controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2002;

Decreta:

Art. 1.

Certificatori

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «certificatori» i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Certificazione per il periodo di imposta 2002

1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2002, il rilascio della certificazione tributaria, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze;

b) sopravvenienze attive;

c) interessi attivi;

d) proventi immobiliari;

e) minusvalenze;

f) sopravvenienze passive;

g) perdite su crediti;

h) accantonamenti rischi su crediti;

i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;

l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.

3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

Art. 3.

Controlli

1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attività di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali è stata rilasciata la certificazione tributaria è riferita, di regola, alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07266

DECRETO 10 giugno 2003.

Nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» in liquidazione coatta amministrativa.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112 ed in particolare il comma 1-*ter,* il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 64055 del 26 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2003 col quale la liquidazione del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» è stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

Considerato che con tale decreto si è fatta riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza;

Ritenuto di dovere procedere alla nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il professore Marcello Vincenzi, nato a Gerano (Roma) il 19 marzo 1947, è nominato commissario liquidatore del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» in liquidazione coatta amministrativa con sede in Roma, via Benedetto Croce n. 32.

Art. 2.

Il Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» in liquidazione coatta amministrativa è così composto:

rag. Rocco Carannante, presidente;

rag. Mario Cirmi, membro;

rag. Lorenzo Briancesco, membro.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante al commissario liquidatore e ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

L'ispettore generale: D'ANTUONO

03A07268

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 aprile 2003.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395, recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CEE del Consiglio in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395, recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CEE del Consiglio in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;

Vista la decisione della Commissione del 5 febbraio 2003 (2003/83/CE) che modifica la direttiva 95/70/CEE del Consiglio e in particolare l'allegato *D*;

Considerato che il succitato allegato *D* contiene l'elenco delle malattie gravi dei molluschi alle quali si applicano talune disposizioni relative al monitoraggio e al controllo delle malattie;

Visto che pertanto occorre modificare il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395;

Considerata altresì la immediata applicabilità della citata decisione della Commissione del 5 febbraio 2003 (2003/83/CE);

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *D* del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395, è sostituito dal testo riportato nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Salute, foglio n. 70

ALLEGATO *D*

Malattie	Agenti patogeni	Specie ospiti sensibili
Bonamiosis	*Bonamia exitiosus*	*Tiostrea chilensis* e *Ostrea angasi*
	Mikrocytos roughleyi	*Saccostrea (Crassostrea) commercialis*
Marteiliosis	*Marteilia sydneyi*	*Saccostrea (Crassostrea) commercialis*
Microcytosis	*Mikrocytos mackini*	*Crassostrea gigas; C. virginica; Ostrea edulis; O. conchaphila*
Perkinsosis	*Perkinsus marinus*	*Crassostrea virginica* e *C gigas*
	Perkinsus olseni/atlanticus	*Haliotis ruber; H. cyclobates; H. scalaris; H. laevigata; Ruditapes philippinarum* e *R. decussates*
Malattia MSX	*Haplosporidium nelsoni*	*Crassostrea virginica* e *C. gigas*
Malattia SSO	*Haplosporidium costale*	*Crassostrea virginica*
Sindrome di disseccamento degli abaloni	*Candidatus Xenohaliotis californiensis*	Individui appartenenti al genere *Haliotis*, inclusi l'abalone nero (*H. cracherodii*), l'abalone rosso (*H. rufescens*), l'abalone rosa (*H. corrugata*), l'abalone verde (*H. fulgens*) e l'abalone bianco (*H. sorenseni*)

Nota: Le specie ospiti sensibili comprendono anche tutte le altre specie figuranti per l'agente patogeno in questione, nell'edizione più recente del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.»

03A06990

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erdotin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Edmond Pharma S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ERDOTIN 3,5% granulato per sospensione orale flacone 100 ml - A.I.C. n. 026283109 - ditta Edmond Pharma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06920

DECRETO 5 giugno 2003.

Rettifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2002 concernente l'autorizzazione all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ad espletare le attività di trapianto di fegato, trapianto di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
UFFICIO XIII

Visto il decreto dirigenziale in data 26 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003 concernente l'autorizzazione all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ad espletare le attività di trapianto di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Accertato che all'art. 3, comma 3, è stata erroneamente riportata la dicitura «prof. Giuseppe Tisone professore associato di chirurgia generale dirigente medico di secondo livello presso l'Ospedale "S. Eugenio" di Roma in luogo di "Dirigente medico di primo livello"»;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori;

Decreta:

All'art. 3, comma 3, del decreto di cui sopra, leggasi «prof. Giuseppe Tisone professore associato di chirurgia generale dirigente medico di primo livello presso l'Ospedale "S. Eugenio" di Roma».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2003

Il dirigente: STURVI

03A07358

DECRETO 11 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico Sirio;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Viste le comunicazioni delle ditte indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 con il quale sono state erroneamente sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico Sirio dalle ditte titolari delle autorizzazioni;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A)* al decreto n. 800.5/RS.L488-99/D50 dell'11 giugno 2003

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
ACS DOBFAR S.P.A.	CEFOTAXIME	"POLVERE PER PREPARAZIONI EV IM" FLACONE 250 MG + FIALA DILUENTE 2 ML	034999019
ACS DOBFAR S.P.A.	CEFOTAXIME	"POLVERE PER PREPARAZIONI EV IM" FLACONE 500 MG + FIALA DILUENTE 2 ML	034999021
ACS DOBFAR S.P.A.	CEFOTAXIME	"POLVERE PER PREPARAZIONI EV IM" FLACONE 1 G + FIALA DILUENTE 4 ML	034999033
ACS DOBFAR S.P.A.	CEFOTAXIME	"POLVERE PER PREPARAZIONI EV" FLACONE 2 G + FIALA DILUENTE 10 ML	034999058
B. BRAUN MELSUNGEN AG	AMINOPLASMAL	5% E IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML	026790042
B. BRAUN MELSUNGEN AG	GLUCOSIO	"20% SOLUZIONE INIETTABILE" FIALA DA 10 ML	030899367
B. BRAUN MELSUNGEN AG	LIPOFUNDIN MCT	"10% EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 100 ML	027485073
B. BRAUN MELSUNGEN AG	SODIO CLORURO*	"0,9% SOLUZIONE INIETTABILE" FIALA DA 5 ML	030902302
BRACCO S.P.A.	ANGIOCONRAY	"80%" INIETT. 1 FIALA 20 ML	020453015
BRACCO S.P.A.	CEBIOPIRINA	AD 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI	022595045
BRACCO S.P.A.	EUCLORINA	"2,5 G POLVERE SOLUBILE" 100 BUSTINE	032056032
BRACCO S.P.A.	EUTIROX	"100 MCG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN FLACONCINO	024402024
BRACCO S.P.A.	EUTIROX	"50 MCG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN FLACONCINO	024402036
BRACCO S.P.A.	EUVITOL	"LABBRA" STICK 7 G	002222026
BRACCO S.P.A.	MEPRAL	"20 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO" FLACONE VETRO DA 14 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO	026783074
BRACCO S.P.A.	VITAMINA C BRACCO	"500 MG SOLUZIONE INIETTABILE " 10 FIALE	024811034
BRACCO S.P.A.	XAMAMINA	2 CAPSULE 50 MG	002955058
BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.	AZACTAM	INF. VENOSA 1 FLAC. 0,5 G	025408030
BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A.	AZACTAM	INF. VENOSA 1 FLAC. 1 G	025408042
HARDIS S.P.A.	HAIMABIG	"540 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE " 1 FLACONCINO 3 ML	025064015
HARDIS S.P.A.	HAIMASERUM	IV 250 ML 5%	023312034
HARDIS S.P.A.	HAIMAVEN V.I.	"500MG/10ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 500MG+1 FLACONE SOLVENTE 10 ML	026358123
HARDIS S.P.A.	HAIMAVEN V.I.	"1G/20ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONEPOLVERE 1G+ 1 FLACONE SOLVENTE 20 ML	026358135
HARDIS S.P.A.	HAIMAVEN V.I.	"2,5G/50ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 2,5G+1 FLACONE SOLVENTE 50ML	026358147
HARDIS S.P.A.	HAIMAVEN V.I.	"5G/100ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 5G+1 FLACONE SOLVENTE 100ML	026358150
HARDIS S.P.A.	UMAN CRY D.I.	IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 500 UI + 1FIALA 10 ML	023308152
HARDIS S.P.A.	UMAN CRY D.I.	IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 250 UI + 1 FIALA 5 ML	023308164
HARDIS S.P.A.	UMAN CRY D.I.	IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 1000 UI + 1 FIALA 10 ML	023308188
KEDRION S.P.A.	ALBUMINA UMANA KEDRION	"25 G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE DA 50 ML + SET	006557021
KEDRION S.P.A.	BIAFERONE	"3.000.000 U.I./ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 1 ML	027929025
KEDRION S.P.A.	BIAFERONE	"6.000.000 U.I./ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 1 ML	027929037

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
KEDRION S.P.A.	BIAFERONE	"1.000.000 UI/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" FIALA 1 ML	027929076
KEDRION S.P.A.	BIAVEN V.I.	"500MG/10ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 500 MG+1 FLACONE SOLVENTE 10ML	025773058
KEDRION S.P.A.	BIAVEN V.I.	"1G/20ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 1G+1 FLACONE SOLVENTE 20ML	025773060
KEDRION S.P.A.	BIAVEN V.I.	"2,5G/50ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 2,5 G+1 FLACONE SOLVENTE 50ML	025773072
KEDRION S.P.A.	BIAVEN V.I.	"5G/100ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 5G+1 FLACONE SOLVENTE 100ML	025773084
KEDRION S.P.A.	EMOCLOT D.I.	"250 U.I. POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE + 1 FLACONE DI SOLVENTE DA 5 ML	023564154
KEDRION S.P.A.	GAMMA GLOBULINE KEDRION	"320 MG/2 ML. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE 2 ML	006558011
KEDRION S.P.A.	GAMMA GLOBULINE KEDRION	"800 MG/5 ML. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE 5 ML	006558023
KEDRION S.P.A.	GAMMA GLOBULINE KEDRION	"1600 MG/10 ML. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE 10 ML	006558035
KEDRION S.P.A.	IMMUNOHBS	"180 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO 1 ML	025653015
KEDRION S.P.A.	IMMUNOHBS	"540 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO 3 ML	025653027
KEDRION S.P.A.	IMMUNORHO	"300 MCG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE"1 FLACONCINO POLVERE 10 ML + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	022547018
KEDRION S.P.A.	IMMUNORHO	"200 MCG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE"1 FLACONCINO POLVERE 10 ML + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	022547020
KEDRION S.P.A.	IMMUNOTETAN	"250 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO 2 ML	021935010
KEDRION S.P.A.	IMMUNOTETAN	"500 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO 2 ML	021935022
KEDRION S.P.A.	IMMUNOTETAN	"250 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 2 ML	021935034
KEDRION S.P.A.	IMMUNOTETAN	"500 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 2 ML	021935046
KEDRION S.P.A.	ISIFERONE	"3.000.000 U.I./ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 1 ML	027958065
KEDRION S.P.A.	ISIFERONE	"6.000.000 U.I./ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 1 ML	027958077
KEDRION S.P.A.	ISIMOXIN	12 CAPSULE 500 MG	023062060
KEDRION S.P.A.	ISIVEN V.I.	"5G/100ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 5G+1 FLACONE SOLVENTE 100ML	026938086
KEDRION S.P.A.	ISIVEN V.I.	"500MG/10ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 500MG+1 FLACONE SOLVENTE 10 ML	026938050

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
KEDRION S.P.A.	ISIVEN V.I.	"1G/20ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE 1G+1 FLACONE SOLVENTE 20 ML	026938062
KEDRION S.P.A.	ISIVEN V.I.	"2,5G/50ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONEPOLVERE 2,5G+1 FLACONE SOLVENTE 50ML	026938074
KEDRION S.P.A.	TETANUS GAMMA	"250 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO 2 ML	022488023
KEDRION S.P.A.	TETANUS GAMMA	"500 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO 2 ML	022488035
KEDRION S.P.A.	TETANUS GAMMA	"250 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 2 ML	022488047
KEDRION S.P.A.	TETANUS GAMMA	"500 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 2 ML	022488050
KEDRION S.P.A.	UMAN BIG	"540 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONCINO 3 ML	023782016
KEDRION S.P.A.	UMAN BIG	"180 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONCINO 1 ML	023782028
KEDRION S.P.A.	UMAN CIG	"5000 U.I. POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE POLVERE 100 ML + FLACONE SOLVENTE 50 ML	026173056
KEDRION S.P.A.	UMAN COMPLEX D.I.	"200 U.I. POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE + 1FLACONE SOLVENTE 10 ML + SET INFUSIONALE	023309091
KEDRION S.P.A.	UMAN GAMMA	"320 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE 2 ML	021113016
NEW RESEARCH S.R.L.	GLOROS	"80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	034924011
NEW RESEARCH S.R.L.	GLOROS	"80 MG GRANULATO EFFERVESCENTE" 30 BUSTINE	034924023
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	ALBITAL	"25%" 1 FLAC. SOLUZIONE 50 ML + SET	022515136
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	ALBITAL	"20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 50 ML + SET	022515163
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	ALBITAL	"5%" 1 FLAC.SOLUZ.250 ML + SET	022515201
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	ALFATER	"3.000.000 U.I./ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 1 ML	028820013
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	ALFATER	"6.000.000 U.I./ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 1 ML	028820025
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	SIERO ANTIVIPERA PURIFICATO	TETRAVALENTE 1 FIALA 10 ML	022701015
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	SIERO ANTIVIPERA PURIFICATO	TETRAVALENTE 1 F.10 ML + SET	022701027
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	TETAGAMMA	"250 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE"1 FLACONCINO 2 ML	022195010
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	TETAGAMMA	"250U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE"1 SIRINGA PRERIEMPITA 2 ML	022195022

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	TETAGAMMA	"500 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE"1 FLACONCINO 2 ML	022195034
NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE S.R.L.	TETAGAMMA	"500 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 2 ML	022195046
PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	FITODORF RABARBARO	BARATTOLO 150 G GRANULARE	025522032
PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	NEOFORM	"5 G+4G/100MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" BARATTOLO 150 G	028365031
PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	NEOFORM	"5 G+4 G/100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 20 BUSTINE 5 G	028365043
S.I.F.I. S.P.A.	SIFIVIRAL	"3% POMATA OFTALMICA" 4,5 G	026059028
SANWIN S.R.L.	TICLOPIDINA SANWIN	30 COMPRESSE 250 MG	025791031
SCHERING PLOUGH SPA	RENORMAX	"6 MG COMPRESSE"14 COMPRESSE	028582017
SOFAR S.P.A.	PRILAGIN	LATTE DERMATOLOGICO 2% 30 G	025904018
SOFAR S.P.A.	PRILAGIN	CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 G	025904020
SOFAR S.P.A.	PRILAGIN	LAV. VAG. 5 FLACONI 0,2%	025904032
SOFAR S.P.A.	PRILAGIN	6 CAPSULE VAGINALI 400 MG	025904044
SOFAR S.P.A.	PRILAGIN	2 CAPSULE VAGINALI 1200 MG	025904057
SOFAR S.P.A.	PRILAGIN	CREMA GINECOLOGICA 2% 78 G	025904069

03A07341

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 maggio 2003.

Criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore autoscuole e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge n. 264/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di esercizio dell'attività di autoscuola;

Considerata la necessità di assicurare un confronto ordinato ed efficace con le associazioni di categoria degli esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dell'attivazione di autoscuola, al fine di individuare le linee programmatiche di intervento nell'ambito dei settori di interesse di dette associazioni, tenendo conto dell'esigenza di contemperare le istanze di categoria con la tutela degli utenti;

Considerato che tale obiettivo può efficacemente perseguirsi solo attraverso la preventiva individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in analogia con quanto avviene nelle situazioni di confronto tra la pubblica amministrazione e le associazioni rappresentative di interessi di altre categorie;

Ritenuto pertanto di dover dettare i criteri per l'individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, Dipartimento trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici è istituito l'elenco delle associazioni di categoria degli esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e l'attività di autoscuola maggiormente rappresentative a livello nazionale, di seguito denominato elenco.

L'elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è tenuto presso la Direzione generale della motorizzazione civile e della sicurezza del trasporto terrestre, di seguito denominata D.G. I, la quale è competente all'istruttoria delle domande nonché per i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni degli esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola.

Art. 2.

1. Possono ottenere l'accreditamento quali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni che:

a) abbiano una anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di accreditamento;

b) abbiano un numero di iscritti non inferiore al 10% del numero complessivo nazionale, come risultante dai dati in possesso del «Centro elaborazione dati» del Dipartimento trasporti terrestri, di imprese e società esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di autoscuola;

c) abbiano una sede nazionale e siano presenti con una sede sul territorio di almeno dieci regioni o province autonome, ed abbiano, in ciascuna sede, una percentuale di iscritti non inferiore al 2% degli iscritti a livello nazionale;

d) abbiano dipendenti propri.

2. Le associazioni cui aderiscono sia esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che attività di autoscuola, ai fini dell'accreditamento, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti in relazione all'attività in rappresentanza della quale intendono essere accreditate.

Art. 3.

1. Le associazioni di categoria degli esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di autoscuola, che intendono essere accreditate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale, debbono produrre istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, D.G. I, sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, comprovante che la costituzione dell'associazione è avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;

b) copia autentica dello statuto vigente che sancisca un ordinamento a base democratica;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dall'associazione, concernente l'elenco nominativo degli iscritti, l'articolazione delle sedi con l'indicazione dell'indirizzo e del responsabile delle singole sedi, il numero dei dipendenti;

d) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentate, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa

dal legale rappresentante dell'associazione, attestante che lo stesso non ha subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, o dal suo perfezionamento, in ipotesi di carenza o incompletezza di documentazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e per i sistemi informativi e statistici, D.G.I, conclude l'istruttoria mediante l'adozione di provvedimento motivato di accreditamento o di reiezione dell'istanza.

Detto provvedimento è comunicato a mezzo del servizio postale all'associazione interessata, presso la sede nazionale, quale risultante dell'istanza di accreditamento.

2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, D.G. I verificare in qualsiasi momento il permanere dei requisiti delle associazioni accreditate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il Vice-Ministro: TASSONE

03A07245

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Leo», in Gattinara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «Leo» con sede in Gattinara (Vicenza) dai quali risulta che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Tenuto conto del parere favorevole della Commissione centrale delle cooperative per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore del 19 marzo 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa «Leo», con sede in Gattinara (Vicenza) - B.U.S.C. n. 1259/299271 - rogito notaio Rossana Lenzi di Romagnano Sesia (Novara), omologato dal tribunale di Vercelli il 21 agosto 2000, n. 176664 registro imprese, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Vercelli, 27 maggio 2003

Il direttore provinciale: CASERTA

03A07083

DECRETO 29 maggio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 8 del 30 gennaio 2003 con il quale veniva nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Francesco Vergine in rappresentanza della C.G.I.L. di Brindisi;

Vista la nota del 22 maggio 2003 con la quale il sig. Francesco Vergine ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo della sopra citata commissione;

Vista la nota del 22 maggio 2003 della C.G.I.L. di Brindisi, con la quale il sig. Angelo Leo, nato a Ceglie Messapica il 25 gennaio 1955, ivi residente alla via Matteotti 82 viene nominato componente effettivo della commissione medesima, in sostituzione del sig. Francesco Vergine, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Angelo Leo, nato a Ceglie Messapica il 25 gennaio 1955, viene nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Francesco Vergine.

Brindisi, 29 maggio 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A07079

DECRETO 3 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «PAN 2000» a r.l., in Cingoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede la possibilità dello scioglimento per atto dell'autorità delle società cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto 27 gennaio 1998 del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria redatto in data 17 ottobre 2002 dal quale risulta che la società cooperativa «PAN 2000» a r.l., con sede in Cingoli, via D. Foltrani n. 9, si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa «PAN 2000» a r.l., con sede in Cingoli, via Domenico Foltrani n. 9, costituita per rogito notaio Pier Luigi Ginesi in data 30 maggio 1987, repertorio n. 23058, registro imprese n. 7258, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Macerata, 3 giugno 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A07078

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2003.

Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ
E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1991, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, concernente «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, primo comma, lettera *c)*, della legge citata, nel quale si stabilisce che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma obiettivo nel quale vengano indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalità di finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

Considerato che le caratteristiche del programma obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere è necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire l'ingresso, la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;

Il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro formula:

per il 2003 il programma-obiettivo «Per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete».

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1) promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;

2) modificare l'organizzazione del lavoro per promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità attraverso l'adozione di strategie basate sulla valorizzazione delle competenze femminili e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

3) sperimentare processi di desegregazione delle lavoratrici a tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici, sia attraverso percorsi formativi professionalizzanti che comprendano il bilancio delle competenze, sia con l'introduzione di modelli organizzativi inclusivi;

4) consolidare imprese femminili (titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria) attraverso:

studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;

azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice;

formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

5) promuovere le pari opportunità attraverso l'attuazione di progetti integrati concordati da almeno tre soggetti: un'associazione con specializzazione di genere, un'organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali progetti potranno prevedere anche azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di implementazione dell'ottica di genere in tutte le politiche e tutti i livelli della società (Gender Mainstreaming).

Destinatarie/destinatari delle azioni sono disoccupate/disoccupati, inoccupate/inoccupati, occupate/occupati, iscritte/iscritti, associate/associati.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi. Nella valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:

qualità e logica progettuale; congruità economico-finanziaria;

efficacia delle azioni;

trasversalità rispetto alle politiche organizzative;

capacità di produrre effetti di sistema;

competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai *curricula* allegati;

congruità e specificità degli studi di fattibilità;

definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processi formativi.

Roma, 21 maggio 2003

Il presidente del comitato: MARONI

03A07156

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 maggio 2003.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1998 con il quale è stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;

Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale n. 41 del 23 aprile 2003, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 2, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche dell'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

Decreta:

Art. 1.

Validità e corrispondenza del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico e scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idonietà linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, è assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissioni agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 41 del 23 aprile 2003 (durata 6 ore).

2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale n. 41 del 23 aprile 2003:

per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o francese, a scelta del candidato;

per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica.

3) La terza prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000, citato nelle premesse.

4) La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:

discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomantazione sviluppata nel brano;

analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

a) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

b) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

5) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

storia in lingua tedesca: analisi e commento di documento di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il

candidato deve dimostrare di sapere selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.

Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5.

Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 6.

R i n v i o

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11.

Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 317

03A07359

DECRETO 15 maggio 2003.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ana Gavela Alves, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti, la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en filosofia y ciencias de la educación», conseguito il 12 settembre 1995 presso l'Università di Oviedo (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de aptitud pedagogica», rilasciato il 19 aprile 1996 dall'Istituto di scienze dell'educazione dell'Università di Oviedo, posseduto da Ana Gavela Alves, nata a Gijón (Spagna) il 15 febbraio 1972, cittadinanza comunitaria (spagnola), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 36/A «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A07184

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 maggio 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 del «settore industria» (11° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Piemonte agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla misura 2.1 - intervento A - del DOCUP Piemonte 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2001;

Visto il decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione della graduatoria ordinaria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2001 (11° bando) della regione Piemonte;

Visto il completamento di programmazione del DOCUP Piemonte 2000-2006 e in particolare, l'intervento 2.1.A «Finanziamento L.488/92»;

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che l'intervento 2.1.A, per le aree obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 15 aprile 2003 della regione piemonte con il Ministero delle attività produttive;

Vista la nota della regione Piemonte n. 5405/16.3 del 15 aprile 2003 con la quale si dispone la destinazione di risorse aggiuntive a valere sulla misura 2.1 «Sostegno agli investimenti delle imprese» del DOCUP 2000-2006, per un importo complessivo di 20.000.000 euro, di cui 9.000.000,00 euro per le zone ob.2 e 11.000.000,00 euro per le aree phasing out, da assegnare prioritariamente alle iniziative già agevolate con le risorse nazionali del bando 2001, eleggibili al DOCUP medesimo e per le quali siano già avvenute erogazioni, sostituendo le dette risorse nazionali con quelle regionali, e, qualora residuino ulteriori risorse, da assegnare alle iniziative collocate nelle graduatorie regionali del bando del 2002, fino alla concorrenza della suddetta somma disponibile;

Rilevate, secondo il criterio sopra descritto, le iniziative compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Piemonte 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto altresì conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Piemonte 2000-2006, a valere sulla misura 2.1 «Sostegno agli investimenti delle imprese» del DOCUP medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento della graduatoria ordinaria del bando «industria» del 2001 (11° bando), sono assegnate alle iniziative agevolate con le risorse nazionali relative alle aree depresse con la contestuale sostituzione delle stesse, limitatamente a quelle per le quali siano già state effettuate erogazioni. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO

Elenco delle iniziative della graduatoria ordinaria della regione Piemonte, del bando del settore industria del 2001 (11° bando) già agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui all'intervento 2.1.A "Finanziamento L.488/92" del DOCUP Piemonte 2000-2006.

POSIZ GRAD	NUMERO PROG.	TIPO GRAD	OBIETTIVO	DITTA	AGEVOLAZIONE CALCOLATA (euro)
2	20266	488	2ST	LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE - LIM	126.444,00
3	30046	488	2	OBELIX	27.724,00
5	20263	488	2ST	METAL SERVICE SNC DI CACCHIANI MARCO ANGELO & C.	48.424,00
7	20264	488	2ST	TECNO E.D.M.	52.773,00
8	20260	488	2	PANELPLAST	64.221,00
9	62897	488	2	TECNO CENTER	46.678,00
10	78102	488	2ST	EFFEGI ELETTRONICA	258.171,00
13	20268	488	2	F O M T - FONDERIE OFFICINE MECCANICHE TONNO GIOVANNI DI TONNO	163.582,00
16	76162	488	2ST	REGGIANI LANIFICIO	235.518,00
17	33982	488	2	OFFICINE MECCANICHE ZANZI S.R.L.	191.048,00
18	33918	488	2	KOMAREK	243.932,00
19	26698	488	2ST	VALLE GESSO SVILUPPO S.R.L.	596.684,00
23	68937	488	2	EPSILON CONSULTANCY BUREAU	64.515,00
24	33983	488	2ST	AGOPROFIL	75.006,00
25	33972	488	2	ITAL.CO.GE.	69.288,00
26	77177	488	2	NORD PLAST	73.988,00
27	75849	488	2ST	CENTRO SPIANATURA NOVESE	98.116,00
29	93378	488	2	REVELLI METALLIK	131.481,00
30	7062	488	2ST	CARDANA COMPONENTI SRL	143.394,00
31	25510	488	2ST	AIRGREEN	63.132,00
32	30054	488	2ST	COPRI SYSTEM	240.183,00
33	34611	488	2ST	ENERGIE RINNOVABILI	2.109.669,00
34	77124	488	2	EL - SY	149.824,00
35	69717	488	2	INDUSTRIE BARATTA	106.234,00
38	30078	488	2	BIESSE	428.232,00
39	53966	488	2	INDUSTRIMECCANICA DI PRECISIONE BRANDIZZO I.P.B. S.p.A.	141.272,00
40	32381	488	2ST	GUALA PACK	839.355,00
41	77045	488	2	TECNOSERVICE	138.410,00
42	20474	488	2	CIVA BLOCK - PAVING	202.026,00
43	53767	488	2	POZZO	134.640,00
44	53918	488	2	C.M.F. DI FAUSONE PIER GIORGIO &C.	157.446,00
45	25514	488	2ST	CISLA COSTRUZIONI INDUSTRIALI STAMPAGGIO LAVORAZIONE ACCIAI	109.716,00
47	68962	488	2ST	ISC ITALIA	129.126,00
48	20319	488	2	TECNEL - TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE	127.740,00
49	30073	488	2	EMMEPLASTICA SRL	95.194,00
50	53789	488	2ST	O M P OFFICINE MECCANICHE PIEMONTESI	283.504,00
51	32445	488	2	ARTECH	101.235,00
52	20427	488	2	QUALITY	49.689,00
54	69341	488	2	A B CHIMICA	236.414,00
55	53866	488	2ST	SILCA	133.446,00
56	66306	488	2ST	SELUCRE S.R.L.	105.573,00
57	21687	488	2ST	ECO DEM	109.493,16
58	76160	488	2ST	SACEL	525.006,00
59	77053	488	2ST	LEGATORIA REFE DI GIOVANNI BERTERO & C	27.526,00
60	68961	488	2	SIPA SOCIETA' IMBALLAGGI PUPITRES AFFINI	78.894,00
61	61137	488	2	MECTOCE	111.894,00
62	53865	488	2	PESCE	165.285,00
63	53967	488	2	CAMERSON	105.296,00
64	77129	488	2ST	CAVA DEGLI OLMI	119.766,00
65	53964	488	2	L.I.C.A.	98.922,00
66	30053	488	2	SMAC	307.890,00
67	53234	488	2ST	Sico Società Italiana Carburo Ossigeno	93.522,00
69	68294	488	2ST	IMB	44.976,00
70	93385	488	2	ERGOTECH	58.918,00
71	20425	488	2	AMPER AUTO	49.610,00
72	53961	488	2ST	DYE	206.610,00

POSIZ GRAD	NUMERO PROG.	TIPO GRAD	OBIETTIVO	DITTA	AGEVOLAZIONE CALCOLATA (euro)
73	33952	488	2ST	RUSPA OFFICINE	779.178,00
74	77234	488	2	GAR.FIN.TEX. S.A.S. DI TARRICONE GIUSEPPE & C.	62.810,00
76	21662	488	2	MENABREAZ - IVALDI	99.170,00
77	61135	488	2	POLA & MASSA	105.498,00
79	32569	488	2ST	SCHELLING FABBRICA SCARDASSI	185.792,00
80	20339	488	2ST	FERRUCCIO ZUBLENA	108.534,00
82	20423	488	2ST	O.M.M. S.R.L.	111.018,00
83	68974	488	2ST	AZZURRA	200.070,00
84	17680	488	2	GAI GIACOMO	177.807,00
85	21597	488	2ST	METALLURGICA SIDERFORGE	850.713,00
86	34608	488	2	FRAP	256.608,00
87	61133	488	2ST	TERZAGO BREVETTI	44.302,00
89	53957	488	2	ASSCAR	152.438,00
90	68869	488	2	F.T. PROFILI ALLUMINIO INDUSTRIALI	247.125,00
91	77100	488	2ST	LOGOS TV	70.134,00
92	33112	488	2	QUATTRO ULZI DI ULZI GIUSEPPINO, ULZI ANTONIO & C	225.063,00
94	68963	488	2	MONTI NAPOLEONE	83.262,00
95	53910	488	2	LOGOSYSTEM	92.079,00
98	37061	488	2ST	F.T.C.	162.297,00
100	61584	488	2ST	GENOVA MACERI	71.002,00
101	68253	488	2	AURORA DUE	161.058,00
102	68288	488	2ST	BERTIN GIANNI	32.724,00
103	72644	488	2	CECOMP	577.188,00
105	68966	488	2	POMPE GARBARINO - SPA	28.498,00
106	33684	488	2	ZOPPI	75.129,00
107	20426	488	2	COINFO	376.854,00
109	68286	488	2	TRON GINO & C. S.A.S.	65.367,00
110	53835	488	2	HITECH SYSTEMS	127.624,00
111	62809	488	2	NANCHINO AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	114.292,00
113	69319	488	2ST	MG LOGISTICA	185.470,00
116	53784	488	2ST	P.B. PROGETTI	76.848,00
117	32421	488	2	DE GIULI DI BUCCHI DEGIULI ANDREA & C	147.738,00
120	30074	488	2	FB SRL	76.508,00
121	93388	488	2	OSBE	201.934,00
122	68290	488	2ST	OFFICINE FUSORIE VALPELLICE	603.927,00
124	32434	488	2	SAN MARCO RUBINETTERIA	309.549,00
126	20360	488	2	CMP	78.150,00
128	30079	488	2ST	FILTERS	56.892,00
129	66566	488	2	ROATTA & C	193.290,00
131	21622	488	2ST	C.A.P.A. COSTRUZIONI ACCESSORI PER AUTO	477.040,00
132	33975	488	2	ELLERRE MODELLI	182.298,00
133	20350	488	2ST	ATS	58.948,00
134	68865	488	2	ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO CANDIOLI	71.442,00
143	28301	488	2	SERT	321.648,00
145	17681	488	2	ROSSINO	149.390,00

03A07183

DECRETO 9 giugno 2003.

Graduatoria relativa alle regioni dell'obiettivo 1 concernente le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi della misura 2.1.a pacchetto integrato di agevolazioni — P.I.A. Innovazione — prevista dal programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2001, concernente il testo unico delle direttive delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi del predetto art. 14 della legge n. 46/1982;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il programma operativo nazionale (P.O.N. 2000-2006) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo complemento di programmazione, approvato dal comitato di sorveglianza il 10 luglio 2001, e, in particolare, la misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni P.I.A. Innovazione;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 197, recante il riordino della disciplina e dello snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 1167509 del 28 novembre 2001 relativa all'attuazione della misura 2.1.a PIA Innovazione che, in particolare, al punto 1.2, prevede che l'attuazione medesima avvenga attraverso appositi bandi, sulla base delle risorse finanziarie, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad eventuali attività di formazione, nonché ad ottenere la «prenotazione» delle risorse del fondo centrale di garanzia;

Visto in particolare il punto 7.1 della detta circolare n. 1167509/2001 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, una graduatoria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni P.I.A. Innovazione e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1034240 dell'11 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali del 28 marzo 2002, del 10 maggio 2002 e del 23 luglio 2002 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al primo bando P.I.A. Innovazione e sono state a tal fine assegnate risorse finanziarie pari a 336,1 milioni di euro cofinanziate dal FESR per la concessione delle agevolazioni relative alla legge n. 488/1992 e dei contributi alla spesa relativi all'art. 14 della legge n. 46/1982 e 17 milioni di euro cofinanziati dal FSE, per la concessione delle agevolazioni relative alle attività formative;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2002 mediante il quale è stato prorogato al 30 dicembre 2002 il termine finale di invio delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2003 che assegna ulteriori 150 milioni di euro per la copertura finanziaria del predetto bando P.I.A. Innovazione;

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui al punto 6.5 della citata circolare n. 1167509/2001;

Visto il parere del comitato tecnico, di cui alla legge n. 46/1982, sulle suddette risultanze istruttorie, espresso con il verbale n. 163 del 9 e 10 aprile 2003;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. Le iniziative inserite nella graduatoria ed ammissibili alle agevolazioni relative al 1° bando della misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni P.I.A. Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale», sono riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto.

2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria medesima, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative.

Art. 2.

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla misura 2.1.a P.I.A. Innovazione vengono adottati in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese pari al 50% delle risorse disponibili, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e agli esperti esterni e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei rispettivi programmi di cui al punto 11 della circolare n. 1167509/2001 citata nelle premesse.

Art. 3.

1. Le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilità finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, ai sensi del punto 7.1 della circolare n. 1167509/2001, possono riformulare il programma medesimo per richiedere le agevolazioni previste dall'art. 14 della legge n. 46/1982, nei tempi e con le modalità previsti per l'attuazione di tale legge, limitatamente al programma di sviluppo precompetitivo,

rimanendo ferma la decorrenza di ammissibilità delle spese relativa alla domanda presentata per il P.I.A. Innovazione.

Art. 4.

1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 3 e per tutte quelle escluse dal comitato tecnico di cui alla legge n. 46/1982, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrerà il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidità o decadenza della domanda, in quanto tali note contengono già specifici motivi di esclusione.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO *1*

NOTE ESPLICATIVE

La graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla misura 2.1.a P.I.A. Innovazione ubicate nelle sei regioni dell'obiettivo 1.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata sulla base del valore riportato nella colonna I, pari alla somma dei valori dei tre indicatori, di cui ai punti 7.2, 7.3 e 7.4 della circolare n. 1167509/2001, eventualmente maggiorati (colonna H) e normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori eventualmente maggiorati e successivamente normalizzati e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna I, vengono riportati, per la graduatoria medesima, il valore medio e la deviazione standard relativi a ciascuno degli indicatori eventualmente maggiorati, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore degli indicatori è così determinato:

indicatore n. 1: rapporto tra i costi agevolabili relativi al programma di sviluppo precompetitivo e la somma dei costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo e delle spese agevolabili relative al programma di industrializzazione;

indicatore n. 2: rapporto tra il numero dei nuovi occupati «qualificati» assunti dall'impresa successivamente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa agevolata e la somma dei costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo e delle spese agevolabili relative al programma di industrializzazione;

indicatore n. 3: punteggio («0» o «1») conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali.

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi *ex equo* occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna I;

colonna B (Numero di progetto): il numero di progetto della domanda;

colonna C (Impresa): il nome dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni;

colonna D (Prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva relativa al programma di industrializzazione o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove è ubicata la sede operativa.

colonna E (1 – Grado di innovatività): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al grado di innovatività del programma;

colonna F (2 – «Qualità» dell'incremento occupazionale): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati «qualificati» assunti successivamente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa;

colonna G (3 – Indicatore di attenzione delle tematiche ambientali): il valore dell'indicatore n. 3, relativo alle prestazioni ambientali; esso assume valore «0» o «1»;

colonna H (Maggiorazione degli indicatori): il valore in percentuale delle maggiorazione di ciascun indicatore. Esso può assumere valore 0%, 5%, 10% o 15%;

colonna I (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori eventualmente maggiorati. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.

colonna L (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:

P = piccola impresa;

M = media impresa;

G = grande impresa.

colonna M (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:

A = agevolabile;

N = non agevolabile;

P = parzialmente agevolabile.

colonna N (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:

1 = esaurimento delle risorse attribuibili;

2 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;

3 = motivi 1 e 2 insieme.

colonna O (Finanziamento agevolato concedibile): l'ammontare in euro del finanziamento agevolato concedibile per il programma di sviluppo precompetitivo a valere sulle risorse nazionali del Fondo speciale rotativo dell'innovazione tecnologica (FIT). Tale ammontare è pari a zero qualora nella colonna M sia indicato «N».

colonna P (Contributo innovazione concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione a fondo perduto concedibile per il programma di sviluppo precompetitivo. Tale importo è la somma del contributo alla spesa quale integrazione del finanziamento agevolato di cui alla colonna O, al fine di raggiungere la percentuale di ESL consentita dalla normativa, e del contributo alla spesa (nei limiti del 25% di ESL dei costi agevolabili) quale maggiorazione spettante in merito al rispetto di determinate condizioni fissate dalla normativa. Tale ammontare è inferiore a quello richiesto qualora nella colonna M sia indicato «P»; è pari a zero qualora nella colonna M sia indicato «N».

colonna Q (Contributo industrializzazione concedibile): l'ammontare in euro del contributo a fondo perduto in conto impianti concedibile per il programma di industrializzazione. L'importo calcolato tiene conto, qualora sia concessa la prenotazione a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 15 della legge n. 266/1997, della riduzione del 2% di ESL. Tale ammontare è inferiore a quello richiesto qualora nella colonna M sia indicato «P»; è pari a zero qualora nella colonna M sia indicato «N».

colonna R (Contributo formazione concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di formazione a valere sulle risorse FSE. Tale ammontare è pari a zero allorquando non è stata fatta richiesta di contributo da parte dall'impresa o qualora l'esito delle attività formative è negativo o, infine, allorquando nella colonna M sia indicato «N».

ALLEGATO 2

1

MISURA 2.1.a DEL P.O.N. 2000 - 2006 P.I.A. INNOVAZIONE - GRADUATORIA RELATIVA AL 1° BANDO

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 289	I1	I2	I3
MEDIE	0,5188456743	0,0030049996	1,1179930796
DEVIAZIONI STANDARD	0,2713042034	0,0035812031	0,1214272185

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
				1	2	3									
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Impresa	Prov.	Grado di Innovatività	"Qualità" dello Incremento Occupazionale	Indicatore di Attenzione alle Tematiche Ambientali	Maggiorazione degli Indicatori	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Esito conclusivo	Cod. escl.	Finanziamento Agevolato Innovazione Concedibile (€)	Contributo Innovazione Concedibile (€)	Contributo Industrializz. Concedibile (€)	Contributo Formazione Concedibile (€)
1	B01/0071/P 00071-11	ABBEYNET SRL	CA	0,7842616	0,0183310	1,0000000	15%	6,7228602	P	A		3.593.808	2.260.131	1.055.580	202.500
2	A01/0778/P 89183-12	FIDES - INFORMATICA	CS	0,7747670	0,0176597	1,0000000	15%	6,4870460	M	A		802.860	535.240	339.579	-
3	B01/0026/P 00026-11	ENGISANITA' SPA	NA	0,9390252	0,0167407	1,0000000	10%	6,0496338	G	A		875.040	457.757	51.486	-
4	C01/0345/P 90547-12	I.T.S. INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES	NA	0,5644292	0,0164804	1,0000000	15%	5,1967714	G	A		554.826	369.884	340.170	-
5	D07/0256/P 91309-12	MEDIAVOICE	FG	0,4337079	0,0179775	1,0000000	15%	5,1234224	P	A		115.800	64.663	166.437	27.450
6	C01/0344/P 90548-12	I.T.SOFT	NA	0,5389631	0,0164986	1,0000000	15%	5,0946705	G	A		490.008	326.672	332.550	-
7	E01/0419/P 81248-12	CM SISTEMI SUD SRL	CS	0,6439515	0,0148905	1,0000000	15%	5,0232988	G	A		2.335.272	1.302.939	1.527.526	-
8	C01/0340/P 90542-12	ABACO SOFTWARE & CONSULTING SPA	BA	0,8015653	0,0107874	1,0000000	15%	4,3737975	M	A		1.783.332	1.188.888	491.502	67.500
9	A19/0844/P 95324-12	EUROMEDITERRANEA	FG	0,3375980	0,0165085	1,0000000	15%	4,2443063	P	A		98.160	65.440	197.916	54.000
10	B01/0046/P 00046-11	ONE ANS SPA	PA	0,9415290	0,0076267	1,0000000	15%	3,9521059	G	A		1.555.500	870.187	85.010	52.500
11	C01/0381/P 90818-12	FREEMIND-COMPUTERTEK	CE	0,7361922	0,0100026	1,0000000	15%	3,8446792	P	A		794.880	423.099	293.602	-
12	A01/0405/P 89152-12	INCARO	CE	0,9080610	0,0065359	1,0000000	15%	3,4599633	G	A		1.250.400	833.600	114.716	68.600
13	A16/0448/P 78716-12	ENGISUD	PA	0,9248710	0,0058695	1,0000000	15%	3,3172221	M	A		2.363.604	1.575.736	216.758	-
14	C01/0329/P 90599-12	MIDALAB	BA	0,9786553	0,0045079	1,0000000	15%	3,1079637	P	A		260.520	153.672	6.622	-
15	B01/0020/P 00020-11	COMPUTER SHARING FINANCE SPA	BA	0,9322368	0,0048496	1,0000000	15%	3,0209328	G	A		1.499.406	893.443	96.946	-
16	A21/0496/P 70799-12	TELEPARK S.R.L.	SA	0,7450543	0,0069657	1,0000000	15%	2,9070309	P	A		641.760	409.194	251.073	44.100
17	A15/0497/P 89737-12	SIC SERVIZI INFORMATICI	PA	0,8932367	0,0049657	1,0000000	15%	2,8929018	P	A		215.856	134.121	30.006	-
18	D07/0257/P 91308-12	CARTESIO CONSULENZA E SERVIZI	BA	0,7524914	0,0111557	1,0000000	5%	2,8716464	M	A		607.080	365.623	229.094	67.500
19	A20/0704/P 00002-20	SYSTEC SCARL	SA	0,8438720	0,0054645	1,0000000	15%	2,8438308	P	A		648.600	432.400	127.752	90.000
20	B01/0058/P 00058-11	EULOGOS SPA	MT	0,7755935	0,0055638	1,0000000	15%	2,5863003	P	A		501.840	266.451	168.722	18.450
21	A15/0561/P 92537-12	SETESI SERVIZI TELEMATICI SICILIANI	PA	0,8299443	0,0048157	1,0000000	15%	2,5764509	G	A		827.232	333.900	150.622	-
22	A02/0566/P 67145-12	SCHENKER ITALIA	NA	0,8297003	0,0047684	1,0000000	15%	2,5602276	P	A		146.160	76.692	34.922	-
23	A16/0786/P 78780-12	PLANETEK ITALIA	BA	0,9017887	0,0037343	1,0000000	15%	2,5337234	P	A		289.788	193.192	36.672	31.230
24	B01/0014/P 00014-11	ROBOT & FIRE SRL	NA	0,4307983	0,0118092	1,0000000	10%	2,4742770	P	A		109.440	59.186	164.190	-
25	A21/0587/P 70624-12	B.B. ENTERPRISE SRL	NA	0,8247392	0,0045472	1,0000000	15%	2,4681666	P	A		761.772	470.500	188.444	45.000
26	B01/0006/P 00006-11	ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO SPA	PZ	0,7126909	0,0054806	1,0000000	15%	2,2929524	G	A		2.028.612	1.352.408	688.524	87.290
27	D04/0254/P 82198-12	DELTA SUD S.R.L.	NA	0,7984588	0,0079036	1,0000000	5%	2,0960414	P	A		242.460	139.590	71.242	19.931
28	A02/0653/P 67159-12	BULL ITALIA	CS	0,9007006	0,0022264	1,0000000	15%	2,0448926	G	A		3.640.920	1.697.475	497.120	-
29	A15/0568/P 92554-12	CONSORZIO TECHNAPOLI	NA	0,8297872	0,0031521	1,0000000	15%	2,0415679	P	A		315.900	210.600	74.246	14.400
30	A17/0472/P 89160-12	SVIMSERVICE	BA	0,9392283	0,0016696	1,0000000	15%	2,0294030	G	A		2.025.228	941.493	120.222	36.050
31	A15/0498/P 89736-12	LED ENGINEERS SNC	PA	0,8819444	0,0023148	1,0000000	15%	1,9937762	P	A		457.200	259.090	71.114	-
32	D08/0242/P 88021-12	CELTECH	CL	0,8699360	0,0063966	1,0000000	5%	1,9308233	P	A		244.800	137.562	40.278	11.700
33	A21/0698/P 70635-12	CM SISTEMI - SOCIETÀ PER AZIONI -	CS	0,7534555	0,0037451	1,0000000	15%	1,9084391	G	A		1.810.644	1.207.096	707.674	-
34	A02/0655/P 67160-12	BULL ITALIA	CS	0,8917951	0,0019109	1,0000000	15%	1,9058304	G	A		4.480.200	1.944.864	681.684	-
35	A02/0652/P 67158-12	BULL ITALIA	CS	0,8241840	0,0027819	1,0000000	15%	1,8989380	G	A		2.666.400	1.099.284	711.244	-
36	A15/0451/P 89674-12	BASSILICHI	PA	0,8413684	0,0025501	1,0000000	15%	1,8973431	G	A		1.979.580	1.068.585	332.962	-
37	A15/0708/P 92569-12	FATTORIE DEL MATESE	CE	0,7677777	0,0035119	1,0000000	15%	1,8942623	M	A		1.049.394	699.596	348.573	90.000
38	A16/0543/P 78733-12	SOWASH ITALIA	NA	0,8241844	0,0027349	1,0000000	15%	1,8838470	P	A		253.140	168.760	61.324	-
39	A02/0648/P 67157-12	ORANGEE	CS	0,9356529	0,0012073	1,0000000	15%	1,8657934	P	A		4.650.120	3.100.080	478.306	-
40	E01/0421/P 81241-12	A.A.P.S. INFORMATICA	AV	0,5265519	0,0065858	1,0000000	15%	1,8588525	M	A		431.742	287.093	405.543	-
41	D08/0189/P 91547-12	CALABRESE	BA	0,8580629	0,0020903	1,0000000	15%	1,8119784	M	A		737.178	422.649	134.589	-
42	E01/0431/P 81247-12	PROTEO S.P.A.	CT	0,5752564	0,0055380	1,0000000	15%	1,7288296	M	A		373.950	244.186	301.528	42.300
43	A02/0654/P 67147-12	MAGNAGHI AEURONATICA S.P.A.	NA	0,9029536	0,0011814	1,0000000	15%	1,7188710	M	A		642.000	428.000	80.322	40.500
44	A02/0650/P 67143-12	VULCANAIR	NA	0,8885670	0,0013372	1,0000000	15%	1,7079200	M	A		2.392.200	1.335.412	341.198	-
45	A15/0635/P 92513-12	SER.TEC. - SERVIZI TECNICI PER L'AMBIENTE	SR	0,7126437	0,0076628	1,0000000	5%	1,6933184	P	A		334.800	176.919	157.233	27.000
46	A02/0647/P 67144-12	VULCANAIR	NA	0,8750000	0,0012500	1,0000000	15%	1,6224106	M	A		2.520.000	1.437.278	409.508	-
47	B01/0031/P 00031-11	COMPUTRON SPA	NA	0,6194643	0,0046119	1,0000000	15%	1,6188271	P	A		644.736	403.240	431.236	23.090
48	E01/0440/P 81245-12	PDA IMPIANTI SPA	NA	0,8599460	0,0014365	1,0000000	15%	1,6184891	G	A		718.392	280.217	99.984	-
49	D08/0236/P 91016-12	GIANNUZZI SRL	LE	0,4032377	0,0073584	1,0000000	15%	1,5842484	P	A		328.800	219.200	489.216	45.000
50	A02/0793/P 67180-12	AERSAT	CZ	0,7352676	0,0023826	1,0000000	15%	1,3938169	P	A		3.332.880	2.197.258	1.735.758	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
				1	2	3									
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Impresa	Prov.	Grado di Innovatività	"Qualità" dello incremento Occupazionale	Indicatore di Attenzione alle Tematiche Ambientali	Maggiorazione degli indicatori	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Esito conclusivo	Cod. escl.	Finanziamento Agevolato Innovazione Concedibile (€)	Contributo Innovazione Concedibile (€)	Contributo Industrializz. Concedibile (€)	Contributo Formazione Concedibile (€)
51	A12/0463/P 89155-12	RISTOMED	LE	0,4122003	0,0105783	1,0000000	5%	1,3853614	P	A		70.140	46.118	113.496	-
52	A16/0475/P 78719-12	RODRIQUEZ MARINE SYSTEM SRL	ME	0,9075908	0,0000000	1,0000000	15%	1,3591546	G	A		1.485.000	892.837	137.008	-
53	C01/0388/P 90825-12	INTERTOUR SRL	CS	0,7672592	0,0018471	1,0000000	15%	1,3574621	P	A		3.738.372	2.492.248	1.634.724	247.500
54	A17/0564/P 89163-12	TARPAN	BA	0,7322442	0,0022691	1,0000000	15%	1,3445542	P	A		193.620	127.343	82.268	10.440
55	A15/0469/P 89747-12	FIMED	BA	0,7249681	0,0023557	1,0000000	15%	1,3415214	P	A		1.477.182	830.368	606.414	112.500
56	A16/0517/P 78725-12	DRYCE ITALIA S.R.L.	NA	0,7782805	0,0015837	1,0000000	15%	1,3195957	G	A		412.800	177.283	106.428	17.500
57	A16/0620/P 78756-12	IPM-NET S.P.A.	NA	0,5439887	0,0045262	1,0000000	15%	1,2713822	G	A		576.900	213.279	427.620	56.000
58	A15/0806/P 91588-12	UNLIMITED SOFTWARE	NA	0,2722222	0,0081103	1,0000000	15%	1,2703529	P	A		40.278	22.173	118.250	-
59	A15/0492/P 92507-12	METALFER SUD	NA	0,8739443	0,0020169	1,0000000	10%	1,2632112	M	A		1.039.950	693.300	173.008	-
60	A15/0487/P 92506-12	PRESTEEL	CT	0,5776256	0,0038052	1,0000000	15%	1,1824335	P	A		182.160	101.724	153.525	29.250
61	A02/0789/P 67142-12	TELEFONICA	CZ	0,5998671	0,0034614	1,0000000	15%	1,1663089	P	A		1.039.824	693.216	982.464	-
62	A21/0512/P 70621-12	FASTCOM SRL	NA	0,2631579	0,0078947	1,0000000	15%	1,1626975	P	A		60.000	37.900	175.509	19.800
63	A02/0533/P 67155-12	DIERRETTI	CE	0,6265332	0,0030038	1,0000000	15%	1,1323957	P	A		750.900	397.152	492.609	27.000
64	A15/0556/P 92532-12	BC	CT	0,5361682	0,0041065	1,0000000	15%	1,1034583	P	A		156.678	101.363	150.801	18.000
65	C01/0336/P 90538-12	UNITEC	BN	0,4432059	0,0053079	1,0000000	15%	1,0952061	P	A		501.000	334.000	707.523	-
66	A02/0725/P 67151-12	QUAFF RESEARCH	NA	0,6611710	0,0023917	1,0000000	15%	1,0826596	P	A		497.592	331.728	281.474	27.000
67	C01/0376/P 90813-12	FILEUR SRL	LE	0,6893804	0,0019924	1,0000000	15%	1,0740096	P	A		415.200	276.800	217.161	-
68	A15/0484/P 92503-12	ZETEL	CT	0,5914397	0,0032425	1,0000000	15%	1,0602936	P	A		218.880	123.944	173.928	18.900
69	C01/0366/P 90803-12	INFORMATICA E TECNOLOGIA S.R.L.	BA	0,6425668	0,0025604	1,0000000	15%	1,0579736	M	A		602.310	401.540	381.660	-
70	A15/0716/P 92574-12	STIA IMPIANTI	CE	0,7271349	0,0013643	1,0000000	15%	1,0323465	P	A		863.400	575.600	336.550	-
71	A01/0777/P 89178-12	A.C.I.M.	CT	0,3619109	0,0061610	1,0000000	15%	1,0245625	P	A		458.190	305.460	891.534	45.000
72	D01/0198/P 82300-12	CO.PRO. S.P.A.	CE	0,4553731	0,0048773	1,0000000	15%	1,0085054	M	A		336.120	224.080	430.683	54.000
73	A15/0619/P 89725-12	SINA SERVICE	SR	0,7231984	0,0051181	1,0000000	5%	0,9880672	P	A		1.017.384	543.095	404.490	-
74	D08/0190/P 91546-12	TOZZI SUD SPA	FG	0,7220130	0,0012810	1,0000000	15%	0,9838865	G	A		1.690.836	763.442	552.318	-
75	A15/0762/P 92101-12	VERNIL	SA	0,6456703	0,0021475	1,0000000	15%	0,9385378	M	A		902.004	601.336	551.967	-
76	A15/0439/P 89750-12	TERMINTER	ME	0,6319737	0,0023149	1,0000000	15%	0,9342364	P	A		819.000	465.991	521.948	-
77	C01/0363/P 90556-12	MAGALDI RICERCHE E BREVETTI SRL	SA	0,6227116	0,0024220	1,0000000	15%	0,9293685	P	A		2.313.924	1.303.958	1.494.372	-
78	A16/0625/P 78759-12	ELIKEDO'N	NA	0,6860987	0,0014948	1,0000000	15%	0,9003092	P	A		275.400	183.600	142.443	45.000
79	D08/0237/P 91013-12	LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY - SRL	LE	0,6746617	0,0016226	1,0000000	15%	0,8928696	P	A		1.496.814	980.910	722.775	135.000
80	C01/0359/P 90553-12	ELISYS S.R.L.	CE	0,6001405	0,0025538	1,0000000	15%	0,8760183	P	A		564.000	370.139	387.012	36.000
81	A16/0530/P 78728-12	O.M.C. DEI FRATELLI FRANCESCO E CATALDO BASILE SNC	BA	0,3582964	0,0057167	1,0000000	15%	0,8665673	M	A		150.420	89.231	310.396	-
82	C01/0332/P 90535-12	INNOVACTION SRL	CZ	0,6699030	0,0015942	1,0000000	15%	0,8635786	P	A		504.240	315.011	338.796	43.200
83	A15/0546/P 92526-12	EDIL SCAVI DI BUGLISI SEBASTIANO & C.	ME	0,4882813	0,0039063	1,0000000	15%	0,8361876	M	A		150.000	79.129	177.854	-
84	A02/0791/P 67152-12	FUTURE HOUSE	NA	0,6273218	0,0019929	1,0000000	15%	0,8111170	M	A		566.592	377.728	366.258	27.000
85	A16/0731/P 78776-12	APRILE S.R.L.	CE	0,5595409	0,0028694	1,0000000	15%	0,8052711	P	A		234.000	156.000	203.460	45.000
86	E01/0438/P 81242-12	MER MEC S.P.A.	BA	0,4861963	0,0038344	1,0000000	15%	0,8042611	M	A		380.400	200.188	408.960	-
87	A15/0787/P 91586-12	COLENTANI	NA	0,5188040	0,0033927	1,0000000	15%	0,8006389	P	A		550.506	367.004	526.641	45.000
88	A17/0636/P 89161-12	ELETECH	BA	0,6802275	0,0012366	1,0000000	15%	0,7925090	P	A		330.060	194.749	180.294	-
89	B01/0074/P 00074-11	SOLTECHNA SRL	NU	0,3445617	0,0056198	1,0000000	15%	0,7772323	P	A		367.872	195.182	758.568	42.300
90	A15/0750/P 92117-12	T.A.MARE	CZ	0,5430268	0,0029045	1,0000000	15%	0,7465428	P	A		1.009.590	598.617	1.234.648	-
91	D08/0243/P 88022-12	MARY PACK	TP	0,5535135	0,0027027	1,0000000	15%	0,7261914	P	A		614.400	409.600	569.799	76.500
92	A15/0450/P 89676-12	VIFAS	PZ	0,7017422	0,0007370	1,0000000	15%	0,7232731	G	A		2.285.232	1.523.488	872.078	-
93	A15/0757/P 92104-12	ITAL FOOD	CE	0,5578756	0,0026297	1,0000000	15%	0,7212396	P	A		1.018.278	678.852	828.369	32.850
94	A16/0744/P 78772-12	VULCANAIR S.P.A	NA	0,6956720	0,0045678	1,0000000	5%	0,7201881	M	A		365.520	215.901	186.140	57.960
95	B01/0036/P 00036-11	SIELCO S.R.L.	VV	0,4822592	0,0036206	1,0000000	15%	0,7189169	P	A		399.600	231.209	611.793	-
96	A01/0768/P 89175-12	RIETER AUTOMOTIVE FIMIT	CE	0,7703477	0,0015976	1,0000000	10%	0,7143880	G	A		2.314.542	1.543.028	615.190	63.000
97	A16/0737/P 78767-12	BOFFA ARREDAMENTI	NA	0,6259080	0,0016949	1,0000000	15%	0,7094301	P	A		310.200	175.959	220.842	-
98	A15/0604/P 91589-12	EMME-LENS DI MONTE ROSA E LUIGI	ME	0,6456159	0,0013552	1,0000000	15%	0,6838829	P	A		571.680	300.868	344.834	-
99	A15/0453/P 89678-12	INDUSTRIA RESINE BICCARI	FG	0,7347616	0,0019521	1,0000000	10%	0,6789925	M	A		903.360	595.689	373.328	-
100	A02/0673/P 67150-12	SALVER	BR	0,8413538	0,0023797	1,0000000	5%	0,6424595	M	A		572.760	379.700	123.138	-

A	B	C	D	E 1	F 2	G 3	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Impresa	Prov.	Grado di innovatività	"Qualità" dello incremento Occupazionale	Indicatore di Attenzione alle Tematiche Ambientali	Maggiorazione degli Indicatori	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Esito conclusivo	Cod. escl.	Finanziamento Agevolato Innovazione Concedibile (€)	Contributo Innovazione Concedibile (€)	Contributo Industrializz. Concedibile (€)	Contributo Formazione Concedibile (€)
101	A15/0763/P 92103-12	ARDOR VEICOLI INDUSTRIALI	SA	0,5959115	0,0018686	1,0000000	15%	0,6380603	P	A		765.372	510.248	521.757	-
102	A17/0565/P 89165-12	MARELLA ANTONIO	BA	0,5339578	0,0023419	1,0000000	15%	0,5274385	P	A		136.800	91.200	138.742	13.640
103	A02/0649/P 67148-12	CIRTE S.P.A.	SA	0,7384464	0,0033432	1,0000000	5%	0,5266836	M	A		450.600	300.400	183.356	-
104	A15/0758/P 92577-12	UNGARO	CZ	0,5338600	0,0022900	1,0000000	15%	0,5103577	P	A		1.258.890	775.399	1.606.470	-
105	D08/0182/P 91538-12	PEZZOL SRL	BA	0,6680368	0,0004836	1,0000000	15%	0,4990310	M	A		1.657.800	1.105.200	927.858	-
106	A15/0612/P 92511-12	SYNTEX	ME	0,5994291	0,0013321	1,0000000	15%	0,4806891	M	A		756.000	504.000	587.042	75.600
107	C01/0306/P 90517-12	SERVIZI INFORMATICI SRL	AV	0,8305439	0,0000000	1,0000000	10%	0,4677350	P	A		238.200	147.042	56.124	-
108	A16/0736/P 78766-12	SAM ABRASIVI	BA	0,5216837	0,0022777	1,0000000	15%	0,4547952	M	A		274.848	183.232	292.824	18.000
109	A12/0470/P 89159-12	COOPAS - PRODUTTORI AGRICOLI SALENTINI -	LE	0,5982952	0,0012051	1,0000000	15%	0,4351003	M	A		893.634	595.756	647.108	-
110	A02/0675/P 67165-12	FEEL	CS	0,5898878	0,0012384	1,0000000	15%	0,4101565	P	A		1.428.996	952.664	1.443.552	64.530
111	A02/0681/P 67170-12	INFOTEAM	CZ	0,5915803	0,0011781	1,0000000	15%	0,3979670	P	A		903.840	473.589	940.698	56.700
112	E03/0453/P 05032-12	MAGALDI INDUSTRIE	SA	0,5154798	0,0019206	1,0000000	15%	0,3138259	M	A		805.200	440.842	812.058	-
113	A21/0662/P 70627-12	P.N.B. SRL	SA	0,5283601	0,0015725	1,0000000	15%	0,2566404	P	A		2.620.740	1.747.160	2.527.875	-
114	A16/0425/P 78713-12	FIART MARE SPA	NA	0,5103198	0,0017979	1,0000000	15%	0,2525522	M	A		510.924	281.888	557.372	6.390
115	A15/0751/P 91584-12	PROGETTO ECOLOGIA	KR	0,6462087	0,0035379	1,0000000	5%	0,2267914	P	A		876.732	516.460	659.364	-
116	D08/0186/P 91550-12	CARTON PACK SRL	BA	0,5644912	0,0009943	1,0000000	15%	0,2241202	M	A		1.362.552	908.368	1.145.088	-
117	D08/0150/P 82231-12	COATECH SRL	TP	0,4722685	0,0020462	1,0000000	15%	0,1709953	P	A		276.960	184.640	342.696	-
118	C01/0355/P 90564-12	GAM	VV	0,4655582	0,0021208	1,0000000	15%	0,1665074	P	A		658.560	439.040	1.112.835	30.960
119	D08/0232/P 64416-12	EDINFORM	LE	0,4985538	0,0016662	1,0000000	15%	0,1603871	M	A		1.795.344	1.083.265	1.909.608	-
120	C01/0364/P 90801-12	AGM INDUSTRIE S.P.A.	LE	0,5149093	0,0014151	1,0000000	15%	0,1490809	P	A		1.091.616	646.771	1.106.136	53.730
121	C01/0354/P 90563-12	BIZAR LINE SRL	TP	0,4023956	0,0028863	1,0000000	15%	0,1445931	P	A		501.900	334.600	792.192	36.590
122	C01/0386/P 90823-12	SME IMPIANTI SPA	BA	0,4137436	0,0026592	1,0000000	15%	0,1197682	M	A		802.848	452.815	1.195.014	175.500
123	A15/0614/P 92502-12	GIANO AMBIENTE	SR	0,4776059	0,0017372	1,0000000	15%	0,0943930	P	A		461.886	291.897	569.692	-
124	A16/0478/P 78721-12	ACME S.R.L.	ME	0,3196760	0,0038113	1,0000000	15%	0,0909996	P	A		603.900	374.692	1.383.288	112.500
125	A16/0510/P 78724-12	ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	BA	0,5676219	0,0005028	1,0000000	15%	0,0795594	P	A		677.400	378.816	550.134	-
126	A21/0685/P 70630-12	C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL SRL	CE	0,4005811	0,0027070	1,0000000	15%	0,0793247	P	A		2.663.640	1.775.760	4.131.429	-
127	B01/0089/P 00089-11	ASTER CONSULT S.R.L.	RC	0,3729565	0,0030479	1,0000000	15%	0,0717002	P	A		807.600	522.913	1.876.332	56.880
128	A15/0659/P 92524-12	ERES	CA	0,4667920	0,0017242	1,0000000	15%	0,0443806	P	A		649.752	345.842	802.182	45.000
129	D08/0209/P 88095-12	SA.NI.CO	TP	0,4691065	0,0016737	1,0000000	15%	0,0379747	P	A		1.009.020	549.447	1.271.934	-
130	A15/0748/P 92580-12	NOVA PALLETS	KR	0,4167018	0,0022850	1,0000000	15%	0,0121438	P	A		984.768	656.512	2.056.956	-
131	A15/0756/P 92105-12	CI.VI. EFFE	KR	0,3983787	0,0025081	1,0000000	15%	0,0061182	P	A		857.718	571.812	1.908.038	-
132	C01/0362/P 90566-12	MEGATEX S.R.L.	LE	0,5023906	0,0011197	1,0000000	15%	0,0011577	M	A		1.346.010	897.340	1.521.822	180.000
133	D08/0188/P 91548-12	A.M.A. ATTREZZATURE MECCANICHE E AFFINI	BA	0,5503143	0,0004589	1,0000000	15%	- 0,0079009	M	A		1.439.160	959.440	1.323.492	-
134	A02/0726/P 67174-12	SOCOTECH CAMPANIA	CE	0,4336943	0,0019972	1,0000000	15%	- 0,0082473	P	A		1.172.640	781.760	1.637.466	-
135	A15/0657/P 92552-12	ANTECH	CT	0,4337274	0,0018668	1,0000000	15%	- 0,0499812	P	A		418.200	229.666	623.376	-
136	D07/0255/P 91307-12	MICROCASE	KR	0,4792076	0,0012517	1,0000000	15%	- 0,0547220	P	A		1.148.580	765.720	1.871.211	54.000
137	C01/0335/P 90537-12	EURO ENERGY GROUP SRL	TA	0,5480382	0,0003321	1,0000000	15%	- 0,0582669	P	A		5.941.140	3.960.760	5.530.964	10.130
138	D08/0187/P 91459-12	TESSILTECH SRL	LE	0,7691813	0,0008936	1,0000000	5%	- 0,0725830	M	A		1.032.912	688.608	337.299	-
139	A16/0604/P 78748-12	NETWORK TELEPORT ITALIA	NA	0,3297341	0,0030559	1,0000000	15%	- 0,1089412	P	A		388.440	217.733	888.238	27.000
140	A20/0724/P 00001-20	AEROPROGETTI.NET DELL'ING. RAFFAELE LUGLI & C. SNC	KR	0,3132373	0,0032677	1,0000000	15%	- 0,1108541	P	A		575.160	373.996	1.714.026	85.500
141	A15/0452/P 89675-12	MACPLAST	RG	0,6204062	0,0008758	1,0000000	10%	- 0,1152558	G	A		1.700.130	1.133.420	903.650	-
142	A16/0509/P 78734-12	GIANNI CARITA' E FIGLI S.P.A.	CE	0,5565611	0,0000000	1,0000000	15%	- 0,1287846	P	A		221.400	136.668	200.514	36.000
143	A02/0670/P 67161-12	I.D.F. DOLCIARIA	CT	0,4596795	0,0012657	1,0000000	15%	- 0,1330017	M	A		653.736	435.824	871.143	-
144	A16/0464/P 78732-12	INDUSTRIA MECCANICA VARRICCHIO I.ME.VA.	BN	0,4997442	0,0007308	1,0000000	15%	- 0,1349438	M	A		820.560	520.867	897.894	97.200
145	A02/0683/P 67172-12	EURO.PAN	CS	0,4544996	0,0013113	1,0000000	15%	- 0,1403151	P	A		831.846	554.564	1.492.338	52.070
146	E01/0430/P 81243-12	FLEXITAB S.R.L.	NA	0,5143663	0,0004856	1,0000000	15%	- 0,1517028	P	A		1.270.998	847.332	1.327.413	47.700
147	A21/0729/P 70637-12	C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL SRL	PZ	0,3877551	0,0021482	1,0000000	15%	- 0,1544843	P	A		1.624.500	933.524	2.801.566	-
148	A15/0690/P 92556-12	FABER	NA	0,4225377	0,0015635	1,0000000	15%	- 0,1948080	P	A		486.444	324.296	670.152	62.100
149	A02/0672/P 67163-12	DUEPIGRECO	NA	0,4677048	0,0009284	1,0000000	15%	- 0,2072984	P	A		906.774	475.749	1.088.943	26.550
150	A02/0845/P 67156-12	POLI SUD	CZ	0,3782967	0,0021043	1,0000000	15%	- 0,2086737	P	A		970.776	647.184	2.342.379	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
				1	2	3									
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Impresa	Prov.	Grado di innovatività	"Qualità" dello Incremento Occupazionale	Indicatore di Attenzione alle Tematiche Ambientali	Maggiorazione degli Indicatori	Somme indicatori normalizzati	Dimensione	Esito conclusivo	Cod. escl.	Finanziamento Agevolato Innovazione Concedibile (€)	Contributo Innovazione Concedibile (€)	Contributo Industrializz. Concedibile (€)	Contributo Formazione Concedibile (€)
151	A16/0578/P 78736-12	OLEAGINA SRL	CS	0,4088188	0,0016295	1,0000000	15%	0,2317654	P	A		2.257.980	1.505.320	4.861.899	112.500
152	A02/0792/P 67179-12	ELMEC ITALIA	VV	0,4104093	0,0015855	1,0000000	15%	0,2391530	P	A		2.329.680	1.553.120	4.838.409	-
153	B01/0003/P 00003-11	IFAC INOX	BA	0,5468117	0,0013329	1,0000000	10%	0,2732415	P	A		492.288	302.025	466.922	-
154	B01/0054/P 00054-11	MICROSYSTEMS S.R.L.	EN	0,1902019	0,0043773	1,0000000	15%	0,2760586	P	A		130.356	76.835	566.895	15.750
155	A16/0602/P 78746-12	LASIT - SISTEMI E TECNOLOGIE ELETTRONICHE	NA	0,2169455	0,0039434	1,0000000	15%	0,3020328	M	A		231.060	145.775	907.414	45.000
156	A02/0680/P 67169-12	XILOPACK	AV	0,4448735	0,0009217	1,0000000	15%	0,3062268	P	A		2.896.068	1.930.712	3.988.263	-
157	B01/0093/P 00093-11	COMUNICANDO S.P.A.	SR	0,3271300	0,0024704	1,0000000	15%	0,3079958	P	A		715.080	476.720	1.452.462	-
158	A17/0720/P 89168-12	LATTONERIE E CARPENTERIE MERIDIONALI	BA	0,2965277	0,0028139	1,0000000	15%	0,3274073	P	A		126.456	84.304	324.165	-
159	B01/0029/P 00029-11	BIOTECH MILLENIUM SRL	CE	0,3145632	0,0025374	1,0000000	15%	0,3397487	P	A		297.534	163.637	696.226	-
160	A16/0574/P 78735-12	ADVANCED DEVICES SPA	CS	0,3612925	0,0019067	1,0000000	15%	0,3442044	M	A		2.330.640	1.520.643	6.055.914	-
161	D08/0240/P 91035-12	LAB. SERVICE S.P.A.	LE	0,4123870	0,0012091	1,0000000	15%	0,3516399	P	A		409.290	270.566	640.722	-
162	A16/0536/P 78731-12	OMNIAFILTRA CARTIERA DEL TORANO	CE	0,3509934	0,0052980	1,0000000	5%	0,3996922	M	A		159.000	88.109	334.586	34.200
163	B01/0082/P 00082-11	ATLANTIS LA CITTA' DELL'INNOVAZIONE S.P.A.	CA	0,3522307	0,0018264	1,0000000	15%	0,4084014	M	A		347.136	231.424	689.788	-
164	E03/0450/P 05027-12	CONSORZIO CO.RIC.AM.	BN	0,3596000	0,0033109	1,0000000	10%	0,4247281	M	A		651.660	377.926	1.234.518	-
165	B01/0023/P 00023-11	PELLETTIERI	PZ	0,4766476	0,0016512	1,0000000	10%	0,4599522	P	A		1.212.420	729.575	1.493.058	-
166	C01/0375/P 90812-12	RIBA SUD S.R.L.	SA	0,3428892	0,0017523	1,0000000	15%	0,4717931	M	A		352.224	192.517	747.009	63.000
167	A16/0397/P 78709-12	NOVOLEGNO	AV	0,4200247	0,0006865	1,0000000	15%	0,4870833	G	A		1.468.440	710.278	1.697.334	91.000
168	A16/0466/P 78722-12	EUROCOMPOST S.A.S.	CE	0,3953901	0,0010041	1,0000000	15%	0,4895159	P	A		472.518	315.012	832.650	-
169	A02/0790/P 67178-12	TRANSINTERIORS	PZ	0,3781848	0,0010438	1,0000000	15%	0,5496970	P	A		3.695.514	2.463.676	6.507.570	-
170	B01/0094/P 00094-11	ASA MEDITERRANEA S.P.A.	BA	0,4904628	0,0010626	1,0000000	10%	0,5847326	G	A		1.107.720	407.331	1.009.947	-
171	A16/0595/P 78739-12	ENERGY COAL	OR	0,4011976	0,0005988	1,0000000	15%	0,5950496	M	A		2.010.000	1.205.846	3.393.066	-
172	B01/0045/P 00045-11	DEVELPACK S.R.L.	RC	0,2979808	0,0019101	1,0000000	15%	0,6114772	P	A		748.800	414.290	2.441.832	67.500
173	A19/0419/P 95321-12	POLIBECK	TA	0,2407407	0,0025926	1,0000000	15%	0,6349405	P	A		78.000	47.657	265.972	-
174	A15/0705/P 92566-12	EURALCOOL MB	NA	0,3267032	0,0014335	1,0000000	15%	0,6427755	P	A		546.960	363.043	1.241.679	72.000
175	D07/0221/P 39645-12	I.A.M. SPA	RC	0,3600196	0,0009823	1,0000000	15%	0,6464443	M	A		439.800	293.200	1.141.656	17.100
176	A21/0709/P 70632-12	OCEVI SUD S.R.L.	AV	0,4672369	0,0028994	1,0000000	5%	0,6530709	M	A		193.380	126.009	239.126	-
177	B01/0043/P 00043-11	SUGHEREXTRA SRL	SS	0,2374387	0,0058425	1,0000000	5%	0,6795248	P	A		121.920	78.933	444.674	52.200
178	C01/0316/P 90520-12	LAMIER SPA	CE	0,3499293	0,0010099	1,0000000	15%	0,6803519	G	A		2.079.000	1.386.000	3.220.299	63.000
179	C01/0371/P 90808-12	TRE TI S.R.L.	NA	0,4207792	0,0000000	1,0000000	15%	0,7043348	P	A		291.600	176.433	438.124	-
180	A15/0697/P 92561-12	T & S	NA	0,3415483	0,0010452	1,0000000	15%	0,7045417	P	A		196.074	130.716	394.456	27.000
181	C01/0321/P 90523-12	LACHIFARMA " S.R.L.	LE	0,2597777	0,0020768	1,0000000	15%	0,7198810	P	A		375.252	250.168	1.159.632	27.000
182	B01/0084/P 00084-11	ATLANTIS LA CITTA' DELL'INNOVAZIONE S.P.A.	CA	0,2436690	0,0022284	1,0000000	15%	0,7394803	M	A		1.968.216	1.312.144	6.767.576	-
183	A15/0572/P 89730-12	MALLET RICERCA E PRODUZIONE DIAGNOSTICI	VV	0,1650950	0,0032170	1,0000000	15%	0,7550783	P	A		246.336	159.645	1.855.862	-
184	C01/0390/P 90826-12	ALECO SRL	TA	0,3833755	0,0002030	1,0000000	15%	0,7976934	P	A		4.532.280	3.021.520	8.084.300	12.470
185	A15/0707/P 92568-12	DI & DI	NA	0,1821994	0,0028188	1,0000000	15%	0,8104458	P	A		310.260	206.840	1.526.634	90.000
186	C01/0368/P 90805-12	SEA MARCONI ENVIROTECH ITALIA SRL	LE	0,5403288	0,0013550	1,0000000	5%	0,8230054	P	A		1.914.132	1.276.088	1.798.521	135.000
187	A15/0805/P 91590-12	SIEROPROTEINE	CZ	0,3430903	0,0006496	1,0000000	15%	0,8250410	P	A		1.267.572	845.048	3.584.232	-
188	C01/0367/P 90804-12	CORVAGLIA SRL	LE	0,5137338	0,0016066	1,0000000	5%	0,8521647	P	A		575.574	378.254	619.953	-
189	A16/0616/P 78754-12	SYCOREX RICERCHE ITALIA	NA	0,3129595	0,0009228	1,0000000	15%	0,8650286	P	A		1.220.880	813.920	2.930.676	60.030
190	A15/0593/P 92548-12	SERIT	KR	0,2700793	0,0014788	1,0000000	15%	0,8682452	P	A		1.314.948	876.632	5.171.892	-
191	C01/0343/P 90545-12	GESTAR SRL	LE	0,2544210	0,0016802	1,0000000	15%	0,8699435	M	A		1.817.100	1.165.919	5.923.038	81.000
192	A16/0747/P 78775-12	IMPE	NA	0,3266788	0,0007260	1,0000000	15%	0,8700721	G	A		540.000	240.821	904.496	39.900
193	A15/0557/P 92534-12	IRRITEC	ME	0,2509343	0,0017066	1,0000000	15%	0,8762453	M	A		88.224	48.507	299.726	3.870
194	A16/0410/P 78711-12	AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA	NA	0,4928465	0,0017795	1,0000000	5%	0,8823087	G	A		498.528	222.648	447.042	140.000
195	B01/0008/P 00008-11	EVRA SRL	SA	0,1538873	0,0062411	1,0000000	5%	0,8860165	P	A		207.120	136.538	1.200.058	41.400
196	A02/0682/P 67171-12	OLTRESTUDIO	CS	0,3094678	0,0008523	1,0000000	15%	0,9024682	P	A		1.089.240	726.160	3.447.168	54.000
197	C01/0369/P 90806-12	LAMAP SRL	LE	0,5103255	0,0014301	1,0000000	5%	0,9171048	P	A		1.070.520	620.985	1.115.535	34.380
198	C01/0338/P 90540-12	NEW COM DI PIETRO MARINO	BN	0,2280669	0,0018489	1,0000000	15%	0,9274798	P	A		148.020	97.283	536.268	-
199	C01/0378/P 90815-12	SIP & T. SRL	SA	0,2446172	0,0015847	1,0000000	15%	0,9421668	P	A		277.848	165.509	886.952	45.000
200	B01/0030/P 00030-11	NTE SPA	BA	0,2808402	0,0025906	1,0000000	10%	0,9653058	P	A		325.218	197.934	856.728	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Impresa	Prov.	1 Grado di Innovatività	2 "Qualità" dello Incremento Occupazionale	3 Indicatore di Attenzione alle Tematiche Ambientali	Maggiorazione degli Indicatori	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Esito conclusivo	Cod. escl.	Finanziamento Agevolato Innovazione Concedibile (€)	Contributo Innovazione Concedibile (€)	Contributo Industrializz. Concedibile (€)	Contributo Formazione Concedibile (€)
201	A16/0597/P 78741-12	FARS	CE	0,1989628	0,0021025	1,0000000	15%	0,9694095	P	A		170.340	113.560	758.076	40.500
202	C01/0385/P 90822-12	LORUSSO INDUSTRIE S.R.L.	BA	0,1984822	0,0020432	1,0000000	15%	0,9904891	P	A		204.000	135.731	862.932	109.170
203	C01/0356/P 90551-12	PR.ALI.NA. SRL	LE	0,1904090	0,0021157	1,0000000	15%	1,0014284	P	A		162.000	95.352	729.606	44.100
204	B01/0073/P 00073-11	FABIO MATALUNI SAS	BN	0,3174938	0,0004015	1,0000000	15%	1,0132091	P	A		1.897.968	1.265.312	4.482.039	-
205	A16/0738/P 78768-12	OFFICINA MECCANICA LA PROMETEC	CT	0,2427635	0,0013852	1,0000000	15%	1,0140879	P	A		315.462	197.398	1.132.416	-
206	E01/0416/P 81246-12	ACQUEDOTTO VESUVIANO S.P.A.	NA	0,4551013	0,0016789	1,0000000	5%	1,0578857	G	A		975.870	512.988	994.083	67.550
207	E01/0415/P 81213-12	I.C.I. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY S.P.A.	CE	0,4350721	0,0018561	1,0000000	5%	1,0834480	M	A		1.547.052	1.031.368	2.103.198	-
208	D08/0230/P 88100-12	OUEL	PA	0,3309377	0,0000000	1,0000000	15%	1,0851535	P	A		432.108	288.072	1.014.210	13.500
209	C01/0305/P 90516-12	EUROCOCCO S.A.S. DI CAMBI MARIO	VV	0,0727099	0,0034083	1,0000000	15%	1,0852483	P	A		192.000	128.000	3.521.424	-
210	C01/0317/P 90529-12	C&G INTERNATIONAL	SA	0,2443856	0,0011405	1,0000000	15%	1,0857906	P	A		514.248	342.832	1.722.570	-
211	A16/0599/P 78743-12	GRAFICA ARTISTICA MERIDIONALE - G.A.M. S.R.L.	SA	0,2713886	0,0007670	1,0000000	15%	1,0912694	M	A		849.240	548.910	2.715.867	85.500
212	C01/0384/P 90821-12	A.T. SYSTEM DI DE ROSA GIUSEPPE	BN	0,2522880	0,0010169	1,0000000	15%	1,0919845	P	A		297.720	198.480	974.894	-
213	C01/0314/P 90528-12	C.R.N. DI D'ASSISI P. & C. S.A.S.	CZ	0,2287770	0,0012790	1,0000000	15%	1,1074787	P	A		214.650	128.761	1.005.896	-
214	A15/0559/P 92535-12	SIPLAST	ME	0,2467717	0,0010168	1,0000000	15%	1,1153990	M	A		145.620	93.842	509.276	3.870
215	E03/0451/P 05028-12	CTM S.R.L.	BN	0,2770862	0,0006147	1,0000000	15%	1,1160252	M	A		540.900	336.633	1.547.694	88.830
216	A15/0483/P 89682-12	ESA ENVIROMENT SPECIAL ACTIVITIES	BN	0,2697149	0,0006667	1,0000000	15%	1,1305723	P	A		485.490	323.660	1.429.770	90.000
217	B01/0025/P 00025-11	F.LLI D'ACUNZI SRL	SA	0,2489956	0,0009131	1,0000000	15%	1,1392727	P	A		327.240	218.160	1.107.130	-
218	C01/0372/P 90809-12	NOLANPLASTICA SRL	NA	0,2370815	0,0010681	1,0000000	15%	1,1400002	P	A		932.268	621.512	3.337.899	45.000
219	A16/0601/P 78745-12	LA.ME.	CE	0,2531079	0,0008239	1,0000000	15%	1,1504856	P	A		1.843.176	1.064.607	5.953.269	85.500
220	C01/0361/P 90555-12	AGRIBASE SPA	MT	0,2000000	0,0014933	1,0000000	15%	1,1606400	P	A		2.250.000	1.500.000	10.035.162	112.500
221	C01/0307/P 90518-12	MORTEO CONTAINERS SPA	CE	0,2609312	0,0005955	1,0000000	15%	1,1906683	P	A		2.628.840	1.752.560	8.093.211	230.400
222	A15/0712/P 92571-12	POZZOLANA FLEGREA	NA	0,2186378	0,0009210	1,0000000	15%	1,2654160	M	A		712.188	473.947	2.740.630	72.000
223	A15/0589/P 92540-12	DE MASI COSTRUZIONI	RC	0,2475342	0,0005362	1,0000000	15%	1,2664978	P	A		830.904	478.123	3.511.768	-
224	A15/0699/P 92562-12	ITALENGINEERING	CE	0,1938362	0,0012412	1,0000000	15%	1,2677216	P	A		374.802	249.868	1.702.744	16.740
225	A15/0560/P 92536-12	SICILZAPPA	CL	0,1865265	0,0013359	1,0000000	15%	1,2682957	P	A		83.778	54.382	421.125	8.010
226	A15/0571/P 92551-12	IRON STEEL PROJECT	ME	0,1891303	0,0012579	1,0000000	15%	1,2823062	P	A		270.642	170.759	1.251.033	-
227	D08/0227/P 68099-12	MATTONI MANUFATTI MERIDIONALE	PA	0,2623187	0,0002577	1,0000000	15%	1,2932618	P	A		610.848	404.999	1.911.126	18.000
228	B01/0063/P 00063-11	MEDI LINESRL	RC	0,1814352	0,0012775	1,0000000	15%	1,3086301	P	A		340.854	227.236	2.193.972	-
229	B01/0085/P 00085-11	ATLANTIS LA CITTA' DELL'INNOVAZIONE S.P.A.	CA	0,1773450	0,0012814	1,0000000	15%	1,3247152	M	A		332.160	221.440	1.674.940	-
230	A15/0576/P 92576-12	TECNOLAT	SA	0,2354914	0,0003811	1,0000000	15%	1,3673505	P	A		741.600	490.661	2.564.172	-
231	A16/0613/P 78753-12	SUPER PLASTIK DI SCHETTINO CARMINE D.I.	NA	0,1879320	0,0009968	1,0000000	15%	1,3712302	P	A		339.360	226.240	1.548.990	90.000
232	A01/0765/P 89173-12	PECTINE INDUSTRIA	ME	0,2137726	0,0006557	1,0000000	15%	1,3712319	G	A		978.012	392.526	3.150.306	-
233	A01/0781/P 89181-12	M.A.V.	PZ	0,1849852	0,0010074	1,0000000	15%	1,3803172	P	A		110.172	63.298	515.484	15.750
234	A12/0535/P 89154-12	ORTOREALE	BR	0,2086401	0,0006945	1,0000000	15%	1,3805280	P	A		901.200	505.761	3.700.731	83.250
235	A15/0610/P 92519-12	SOCOTHERM	CL	0,2062845	0,0006769	1,0000000	15%	1,3961647	G	A		1.828.596	990.546	5.914.191	122.500
236	C01/0358/P 90552-12	T.L.M. LINEA MAGLIA S.R.L.	FG	0,3174029	0,0005674	1,0000000	10%	1,4385075	P	A		671.250	386.388	1.544.283	103.500
237	D07/0224/P 91303-12	VECCHIO PRODOTTI IN CERAMICA	RC	0,1582731	0,0011571	1,0000000	15%	1,4454722	P	A		2.872.518	1.708.160	21.636.714	-
238	B01/0092/P 00092-11	PLASTICFORM S.R.L.	PZ	0,2150963	0,0003943	1,0000000	15%	1,4495621	P	A		327.288	218.192	1.292.856	34.110
239	C01/0392/P 90828-12	POWERFLOR S.R.L.	BA	0,0319067	0,0028112	1,0000000	15%	1,4499456	P	A		272.400	181.600	8.517.128	47.250
240	B01/0033/P 00033-11	GLOBECO SPA	NA	0,1450427	0,0013083	1,0000000	15%	1,4529995	P	A		532.140	303.919	3.618.596	62.100
241	A17/0721/P 89169-12	PETRONE OLEODINAMICA	BA	0,0728091	0,0021600	1,0000000	15%	1,4856833	P	A		80.898	50.015	1.160.211	-
242	A16/0734/P 78764-12	FALV	VV	0,1479796	0,0011101	1,0000000	15%	1,5041969	P	A		239.940	159.960	2.048.772	63.000
243	A15/0702/P 92564-12	COLMEGNA SUD	CE	0,3087802	0,0020677	1,0000000	5%	1,5101816	P	A		268.800	179.200	662.214	-
244	A15/0558/P 92533-12	SIPLAST	ME	0,2306524	0,0000000	1,0000000	15%	1,5102413	M	A		123.960	69.361	474.034	-
245	A15/0562/P 92538-12	IRRITEC	ME	0,2163356	0,0000000	1,0000000	15%	1,5709271	M	A		134.826	71.969	554.970	-
246	D07/0226/P 91304-12	O.M.P.(OFFICINA MECCANICA DI PRECISIONE) SRL	VV	0,0877252	0,0016678	1,0000000	15%	1,5805130	P	A		315.600	194.961	4.826.415	-
247	A15/0666/P 92523-12	ATLANTE	RC	0,2572090	0,0008871	1,0000000	10%	1,5843641	P	P	1	1.217.706	151.761	1.050.952	-
248	A16/0511/P 78723-12	ISOLPAINT SRL	TA	0,2927552	0,0004163	1,0000000	10%	1,5848530	P	N	1	-	-	-	-
249	B01/0028/P 00028-11	O.PRE. MECCANICA SRL	NA	0,3422819	0,0013423	1,0000000	5%	1,5932090	P	N	1	-	-	-	-
250	B01/0059/P 00059-11	ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL	FG	0,2921516	0,0003817	1,0000000	10%	1,5979280	G	N	1	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
				1	2	3									
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Impresa	Prov.	Grado di Innovatività	"Qualità" dello Incremento Occupazionale	Indicatore di Attenzione alle Tematiche Ambientali	Maggiorazione degli indicatori	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Esito conclusivo	Cod. escl.	Finanziamento Agevolato Innovazione Concedibile (€)	Contributo Innovazione Concedibile (€)	Contributo Industrializz. Concedibile (€)	Contributo Formazione Concedibile (€)
251	A15/0454/P 89679-12	EUROPLASTIC SUD	BR	0,5202455	0,0006440	1,0000000	0%	1,6258344	G	N	1	-	-	-	-
252	B01/0021/P 00021-11	DESMON SRL	AV	0,2577121	0,0006427	1,0000000	10%	1,6573941	M	N	1	-	-	-	-
253	A17/0723/P 89171-12	ELECTRA	VV	0,0793795	0,0014385	1,0000000	15%	1,6895217	P	N	1	-	-	-	-
254	C01/0333/P 90536-12	GREENCO SRL	CZ	0,1557915	0,0004246	1,0000000	15%	1,6912124	P	N	1	-	-	-	-
255	A16/0596/P 78740-12	ARC EN CIEL S.C.R.L.	SA	0,3167740	0,0012266	1,0000000	5%	1,7258524	P	N	1	-	-	-	-
256	A15/0696/P 92560-12	GIO.VITA	KR	0,1210471	0,0006052	1,0000000	15%	1,7804920	P	N	1	-	-	-	-
257	A18/0438/P 64161-12	VIDEO SUD SRL	FG	0,2344853	0,0003931	1,0000000	10%	1,8282338	P	N	1	-	-	-	-
258	C01/0391/P 90827-12	MDJ FILM S.P.A.	FG	0,1358392	0,0001693	1,0000000	15%	1,8577682	M	N	1	-	-	-	-
259	C01/0295/P 08163-11	SASOL ITALY SPA	CA	0,1293532	0,0002488	1,0000000	15%	1,8597317	G	N	1	-	-	-	-
260	C01/0315/P 90526-12	IMPRESA INSTALLAZIONI F.LLI PUCCIO S.R.L.	CZ	0,2366277	0,0017660	1,0000000	5%	1,8778835	P	N	1	-	-	-	-
261	C01/0349/P 90557-12	ENERGECO S.R.L.	BA	0,1198612	0,0003017	1,0000000	15%	1,8829790	P	N	1	-	-	-	-
262	A01/0764/P 89172-12	PECTINE INDUSTRIA	ME	0,0860169	0,0006136	1,0000000	15%	1,9262800	G	N	1	-	-	-	-
263	A19/0800/P 95323-12	POLIBECK	TA	0,2019619	0,0020383	1,0000000	5%	1,9322092	P	N	1	-	-	-	-
264	A15/0641/P 92517-12	G & W	CE	0,2889477	0,0008026	1,0000000	5%	1,9578614	P	N	1	-	-	-	-
265	D07/0229/P 91306-12	SIPER SRL	OR	0,0965364	0,0003510	1,0000000	15%	1,9660166	M	N	1	-	-	-	-
266	D07/0222/P 91301-12	ITALTRACTOR ITM	PZ	0,4343818	0,0004999	1,0000000	0%	1,9825572	G	N	1	-	-	-	-
267	A20/0634/P 00003-20	BRIPLA SUD S.R.L.	MT	0,1716207	0,0007077	1,0000000	10%	1,9864854	P	N	1	-	-	-	-
268	A01/0693/P 89157-12	SEPT ITALIA	CA	0,2558360	0,0010274	1,0000000	5%	2,0200993	M	N	1	-	-	-	-
269	A16/0408/P 78710-12	NUROLL S.P.A.	CE	0,2017907	0,0001818	1,0000000	10%	2,0256965	G	N	1	-	-	-	-
270	A16/0598/P 78742-12	FISIOPHARMA	SA	0,2214155	0,0013647	1,0000000	5%	2,0544178	M	N	1	-	-	-	-
271	D08/0191/P 91001-12	SABA SRL	CS	0,0688514	0,0001686	1,0000000	15%	2,1419397	M	N	1	-	-	-	-
272	B01/0086/P 00086-11	TECNOPARCO VAL BASENTO S.P.A.	MT	0,2775337	0,0002961	1,0000000	5%	2,1505404	G	N	1	-	-	-	-
273	A15/0640/P 92516-12	MEDITERRANEA	KR	0,2693451	0,0003727	1,0000000	5%	2,1597729	P	N	1	-	-	-	-
274	D08/0178/P 88072-12	CARTESAR	SA	0,0539118	0,0002696	1,0000000	15%	2,1728323	M	N	1	-	-	-	-
275	A16/0630/P 78762-12	GUGLIELMINO GROUP S.R.L.	CT	0,1838766	0,0008579	1,0000000	5%	2,3482932	P	N	1	-	-	-	-
276	C01/0374/P 90811-12	P.E.D. PROCESS ENGINEERING DEVELOPMENT SRL	CE	0,1973294	0,0005935	1,0000000	5%	2,3737496	P	N	1	-	-	-	-
277	E01/0422/P 81214-12	MARTUCCI TERESA S.R.L.	AV	0,3561456	0,0000000	1,0000000	0%	2,4105180	M	N	1	-	-	-	-
278	B01/0016/P 00016-11	COMPANY TRAFIL PRODUCTION CTP SRL	AV	0,3518519	0,0000000	1,0000000	0%	2,4263442	P	N	1	-	-	-	-
279	B01/0050/P 00050-11	MIDA SRL	KR	0,1081070	0,0012782	1,0000000	5%	2,5183054	P	N	1	-	-	-	-
280	D08/0234/P 64414-12	AMBIENTE E SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	LE	0,1059407	0,0012946	1,0000000	5%	2,5218809	M	N	1	-	-	-	-
281	C01/0311/P 90525-12	TECNOCAP SRL	SA	0,3242001	0,0000000	1,0000000	0%	2,5282659	M	N	1	-	-	-	-
282	A15/0534/P 89780-12	COLORIFICIO ATRIA	TP	0,2872340	0,0004255	1,0000000	0%	2,5457043	P	N	1	-	-	-	-
283	A02/0727/P 67175-12	IOLE IMMOBILIARE	PZ	0,1057650	0,0001420	1,0000000	5%	2,8605004	P	N	1	-	-	-	-
284	A15/0507/P 89751-12	PARMON S.P.A.	CT	0,0731927	0,0001789	1,0000000	5%	2,9757425	P	N	1	-	-	-	-
285	A16/0457/P 78717-12	A.D.D. GREEN POWER	CE	0,0573664	0,0001698	1,0000000	5%	3,0396614	P	N	1	-	-	-	-
286	A21/0513/P 70622-12	DIFFUSION PRESS SRL	NA	0,0181785	0,0004545	1,0000000	5%	3,1078529	P	N	1	-	-	-	-
287	C01/0365/P 90802-12	MEDIANEXT SRL	LE	0,7969171	0,0048936	0,0000000	5%	7,4396051	P	N	1	-	-	-	-
288	B01/0007/P 00007-11	PALAIA SRL	CZ	0,8577120	0,0028458	0,0000000	0%	8,0025314	G	N	1	-	-	-	-
289	B01/0009/P 00009-11	JONICA IMPIANTI SOC. COOP. ARL	TA	0,7121174	0,0027748	0,0000000	15%	8,0490617	P	N	1	-	-	-	-

03A07267

DECRETO 9 giugno 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Immobiliare Porta Maggiore, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 maggio 1985, con il quale la S.r.l. Immobiliare Porta Maggiore, con sede in Roma, alla via Valadier n. 37/B, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sono nominati commissari liquidatori nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata, i signori: ing. Andrea Carli, prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele e l'avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

Vista l'istanza in data 31 marzo 2003, con la quale i commissari, comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del tribunale di Roma ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, e comunicando, altresì, di avere provveduto a depositare presso un istituto di credito le somme dovute ad un creditore risultato irreperibile, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Immobiliare Porta Maggiore;

Ritenuto necessario provvedere a norma dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Immobiliare Porta Maggiore, con sede in Roma, via Valadier n. 37/B.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Immobiliare Porta Maggiore.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A07361

DECRETO 9 giugno 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova G., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 gennaio 1982, con il quale la S.p.a. Nuova G., con sede in Roma, alla via Valadier n. 37/B, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sono nominati commissari liquidatori nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata i signori: ing. Andrea Carli, prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele e l'avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe;

Vista l'istanza in data 31 marzo 2003, con la quale i commissari, comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del tribunale di Roma ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, e comunicando, altresì, di avere provveduto a depositare presso un istituto di credito le somme dovute ad un creditore risultato irreperibile,

chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova G.;

Ritenuto necessario provvedere a norma dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova G., con sede in Roma, via Valadier n. 37/B.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova G.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A07360

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2003.

Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la di diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Vista la di direttiva del Consiglio n. 2000/29/CEE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2002 concernente le misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione;

Vista la decisione della Commissione n. 2003/64/CE del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne piante di pomodori destinate alla piantagione;

Considerato che tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli altri Stati membri della Commissione della presenza di focolai di virus del mosaico del pepino sulle piantagioni di pomodori dei rispettivi Paesi e delle misure di lotta adottate;

Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario effettuata da alcuni Stati membri sulla scorta dei dati scientifici disponibili ha provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute delle piante nella Comunità, in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori;

Considerato che gli studi ufficiali effettuati dagli Stati membri a norma della decisione n. 2001/536/CE hanno rilevato nuovi focolai. Inoltre, il virus del mosaico del pepino è presente in numerosi paesi terzi;

Considerato che il virus del mosaico del pepino risulta presente in numerosi Paesi terzi;

Considerato che è probabile che i semi di pomodori possano essere causa dell'infezione;

Considerata la necessità di recepire la decisione della Commissione n. 2003/64/CE del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione;

A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono vietati l'introduzione e il trasporto nella Comunità di piante di pomodori, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., destinate alla piantagione contaminate dal virus del mosaico del pepino.

Art. 2.

1. Le piante di pomodori destinate alla piantagione, originarie dei Paesi terzi, soddisfano le condizioni stabilite al punto 1 o 2 dell'allegato al presente decreto e sono ispezionate presso il primo punto di entrata per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente al decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Art. 3.

1. Le piante di pomodori destinate alla piantagione originarie della Comunità possono essere spostate dal luogo di produzione unicamente qualora soddisfino le condizioni stabilite al punto 3 o 4 dell'allegato al presente decreto.

2. Il paragrafo 1 non si applica al trasporto delle piante destinate alla vendita ai consumatori finali, che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, purché l'imballaggio delle stesse o altro dispositivo indichi chiaramente tale destinazione.

Art. 4.

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano studi ufficiali per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino almeno negli impianti destinati alla produzione di piante di pomodori e di pomodori.

2. I risultati degli studi di cui al paragrafo 1 sono inviati al Ministero per le politiche agricole e forestali, per la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 10 settembre 2003.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano sino al 31 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato III, punto 13, della direttiva n. 2000/29/CE, le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dei Paesi terzi sono accompagnate dal certificato indicato all'art. 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE attestante che:

a) le piante provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure

b):

i) nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è constatato. una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, se del caso, delle prove aleatorie e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato; o

ii) il virus del mosaico del pepino non è stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di produzione, ma prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus,

e, qualora le summenzionate piante siano state coltivate in impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodori, sia dimostrato che la produzione e l'imballaggio dei pomodori sono stati nettamente separati dalla produzione e dall'imballaggio delle piante per evitare la contaminazione.

2. I semi di pomodoro originari dei Paesi terzi sono accompagnati dal certificato di cui all'art. 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE attestante che i semi sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che:

a) detti semi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino: o

b) nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo: o

c) i semi sono stati oggetto di un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.

3. Le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie della Comunità possono essere trasportate dal luogo di produzione unicamente se rispettano le seguenti condizioni:

a) provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o

b):

i) nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, sel caso, delle prove aleatorie e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato; o

ii) il virus del mosaico del pepino non è stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di produzione, ma prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus,

e, qualora le summenzionate piante siano state coltivate in impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodori, sia dimostrato che la produzione e l'imballaggio dei pomodori sono stati nettamente separati dalla produzione e dall'imballaggio delle piante per evitare la contaminazione.

4. I semi di pomodori originari della Comunità possono essere trasportati dal luogo di produzione soltanto se sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se:

a) provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o

b) nessun sintomo dal virus del mosaico del pepino è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o

c) i semi sono stati sottoposti ad un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.

03A07056

DECRETO 7 maggio 2003.

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach., *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2002/887/CE dell'8 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 marzo 2003;

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

Pinus L. e *Chamaecyparis* Spach. sino al 31 dicembre 2004;

Juniperus L. dal 1° novembre 2003 al 31 marzo 2004.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti:

a) i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere *Chamaecyparis* Spach e del genere *Juniperus* L. o, nel caso del genere *Pinus* L., interamente della specie *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli;

b) i vegetali sono coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

c) i vegetali dei generi *Juniperus* L., *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:

per i vegetali del genere *Juniperus*:

a) *Aschistonyx eppoi* Inouye,

b) *Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada;

c) *Oligonychus perditus* Pritchard et Baker;

d) *Popillia japonica* Newman;

e) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere *Chamaecyparis*:

a) *Popillia japonica* Newman;

b) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere *Pinus*:

a) *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

b) *Cercoseptoria pini-densjflorae* (Hori & Nambu) Deighton;

c) *Coleosporium paederiae*;

d) *Coleosporium phellodendri* Komr.,

e) *Cronartium quercum* (Berk.) Miyabe ex Shirai;

f) *Dendrolimus spectabilis* Butler;

g) *Monochamus spp.* (specie non europee);

h) *Peridermium kurilense* Dietel;

i) *Popillia japonica* Newman;

l) *Thecodiplosis japonensis* Uchida & Inouye;

m) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.

3. I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati sono eliminati e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.

4. I casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)* del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un registro messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia nchiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1.

5. I vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni:

a) che i vegetali sono stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno cinquanta centimetri da terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;

b) sui vegetali non è constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non si applicano le misure di cui al punto 4;

c) se i vegetali appartengono al genere *Pinus* L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb & Zucc., il portinnesto è ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

Art. 3.

1. L'organismo ufficiale di protezione delle piante del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

2. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso sono accompagnati dal certificato fitosanitario sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;

c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d) che sul certificato fitosanitario sopracitato risulti la dichiarazione supplementare che «la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/887/CE».

Art. 4.

1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta nella quale sono specificati i seguenti dati:

a) il tipo di materiale;

b) il quantitativo;

c) la data dichiarata di importazione;

d) il punto di entrata;

e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 5.

1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio sottopongono il materiale vegetale del tipo «bonsai», prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale che nel caso dei generi *Pinus* L. e *Chamaecyparis* Spach è di durata non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e nel caso dei vegetali del genere *Juniperus* L. è comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) prestando particolare attenzione per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al comma 5, lettera *d)*, del precedente art. 2.

2. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione è esente degli organismi nocivi citati all'art. 2.

3. Detta quarantena:

a) è effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprende, per ogni elemento del materiale:

1) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

2) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 6.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvede a dettare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7.

1. Il materiale viene commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena ed è accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 8.

1. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 1° luglio 2003 e il 1° luglio 2004 una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data nel periodo di quarantena previsto, nonché copia del certificato fitosanitario del Paese di origine.

2. Inoltre detti Servizi comunicano le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo «bonsai» dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L.

3. Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A07057

DECRETO 28 maggio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Bologna» autorizzato con decreto 19 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 2001, con il quale autorizza il laboratorio denominato ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Bologna ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione; analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 5 maggio 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 luglio 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

sostanze fenoliche totali;
acidità titolabile;
alcalinità delle ceneri;
ceneri.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07157

DECRETO 28 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002 e 20 gennaio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto ministeriale 18 marzo 1999 è stata prorogata fino al 26 giugno 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 18 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto ministeriale 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti ministeriali 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002 e 20 gennaio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 18 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07153

DECRETO 28 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002 e 26 febbraio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto ministeriale 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 2 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61358;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 26 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto ministeriale 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti ministeriali 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002 e 26 febbraio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 26 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07152

DECRETO 28 maggio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna» autorizzato con decreto 2 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2002, con il quale autorizza il laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 5 maggio 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

estinzione specifica, assorbanza, analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07151

DECRETO 29 maggio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA-Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;

Considerato che la predetta autorizzazione scade il 26 giugno 2003;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07158

DECRETO 10 giugno 2003.

Ripristino di alcune disposizioni contenute nel decreto direttoriale 29 ottobre 2001, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore», in conformità alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione seconda ter - n. 1670 del 1º marzo 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina della denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1º marzo 1975, 6 maggio 1976 ed i decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2001 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore», già riconosciuti a denominazione di origine controllata nelle tipologie «"Soave" Superiore» e «"Soave" Superiore Classico» con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati;

Visto il ricorso n. 1334/02 proposto dalla Federazione nazionale del commercio vinicolo ed altri, inteso ad ottenere l'annullamento del decreto direttoriale 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2001, nella parte in cui dispone l'obbligo dell'affidamento in bottiglia in zona delimitata;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione seconda ter, n. 185 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto 22 luglio 2002 recante sospensione di alcune disposizioni contenute nel decreto direttoriale 29 ottobre 2001 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore»;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione seconda ter - n. 1670, con la quale vengono ripristinate le disposizioni contenute all'art. 5, commi 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», relative alle operazioni di vinificazione e affinamento in bottiglia in zona delimitata;

Decreta:

Art. 1.

1. In ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione seconda ter n. 1670, è ripristinata l'efficacia dell'art. 5, commi 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» riconosciuto con decreto direttoriale 29 ottobre 2001.

Art. 2.

1. Sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto direttoriale 22 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 9 agosto 2002 n. 186, emesso in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 185 del 14 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania in data 19 maggio 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania, a causa dell'adesione di tutto il personale allo sciopero proclamato da alcune organizzazioni sindacali nel giorno 19 maggio 2003, è rimasto chiuso per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 22 maggio 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A07035

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania in data 19 maggio 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa, a causa dell'adesione di tutto il personale allo sciopero proclamato da alcune organizzazioni sindacali nel giorno 19 maggio 2003, è rimasto chiuso per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 22 maggio 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A07036

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2003.

Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito di più atti di disposizione.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

1. Con riferimento alle cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e alle operazioni ad esse equiparabili effettuate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, il contribuente che intende dedurre le relative minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro comunica i dati e le notizie di cui al successivo comma 3, nonché i documenti di cui al successivo comma 4, alla direzione regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento.

2. La comunicazione, redatta in carta libera, è effettuata entro cinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate. La comunicazione si intende effettuata all'atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato. La comunicazione tardiva si considera omessa.

3. La comunicazione deve contenere:

a) i dati identificativi, il domicilio fiscale e il codice fiscale del contribuente e del suo legale rappresentante;

b) l'elenco degli atti di disposizione con specifica indicazione delle partecipazioni nonché delle controparti interessate alle operazioni che hanno dato luogo al realizzo delle minusvalenze di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 209/2002, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, se conoscibili;

c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate eventuali comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

4. Alla comunicazione deve esser allegata copia del bilancio e della «Nota Integrativa».

5. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

6. In caso di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata, con le modalità previste al comma 2, entro trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione.

Motivazioni.

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con la medesima norma il direttore dell'Agenzia delle entrate è stato delegato a emanare apposito provvedimento per stabilire i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa.

Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Normativa di riferimento.

Art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

Art. 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore: FERRARA

03A07181

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che il giorno 13 maggio 2003 si è tenuto in Bari il vertice dei Capi di Stato e di Governo e dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'iniziativa Adriatico-Jonica;

Vista l'ordinanza con la quale il prefetto della provincia di Bari ha tra l'altro disposto, al fine di attuare straordinarie misure di sicurezza a tutela delle delegazioni ospiti e della cittadinanza barese, la chiusura degli uffici pubblici ricadenti nell'ambito di una vasta zona della città;

Considerato che nella suddetta zona rientra l'ufficio provinciale di Bari, in cui sono allocati la direzione, il reparto I, il reparto catastale e quello erariale del suddetto ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 13 maggio 2003 non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 28 maggio 2003 con prot. n. 421/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - Direzione, reparto I, reparto catastale ed erariale nel giorno 13 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 giugno 2003

Il direttore regionale: GERBINO

03A07265

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 maggio 2003.

Proroga dei termini dell'entrata in vigore del Foglio dei registri dei programmi. (Deliberazione n. 169/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 14 maggio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 9;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;

Visto il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di «Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private»;

Vista la delibera n. 78/98, recante «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri»;

Vista la delibera 9/99, recante «Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee»;

Vista la delibera n. 127/00/CONS di «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi», modificata ed integrata dalla delibera n. 289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma 1;

Vista la delibera n. 54/03/CONS, recante «Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche» ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Viste le numerose richieste pervenute all'Autorità e volte ad ottenere la proroga del termine di entrata in vigore della delibera 54/03/CONS, in relazione alla complessità delle modifiche da apportare ai programmi applicativi per la compilazione, e chiarimenti di vario genere in merito alle modalità di compilazione del registro dei programmi;

Considerato che l'individuazione del produttore dei programmi può essere in alcuni casi problematica, con particolare riferimento alla qualifica di produttore indipendente, e che appare congruo prevedere una periodicità di compilazione della citata colonna «Autoproduzione/Eteroproduzione» da parte delle emittenti televisive nazionali in coerenza con la periodicità mensile di adempimento in capo alle medesime degli obblighi di programmazione derivanti dall'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

Ritenuto che una breve proroga del termine di entrata in vigore della delibera 54/03/CONS possa contribuire a rendere più agevole e corretta la compilazione del foglio del registro da parte delle emittenti e, in tal modo, possa essere facilitata l'attività di vigilanza dell'Autorità;

Ritenuto, altresì, opportuno predisporre una serie di istruzioni per la compilazione del foglio di registro da pubblicare nel sito Web dell'Autorità e da aggiornare periodicamente, sulla base dei quesiti e delle difficoltà interpretative che potranno essere segnalate dalle emittenti radiotelevisive nazionali e locali;

Vista la proposta del direttore del dipartimento vigilanza e controllo;

Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano;

Delibera:

Articolo unico

1. Il termine per l'entrata in vigore della delibera 54/03/CONS è prorogato al 15 settembre 2003.

2. La compilazione della colonna «Autoproduzione/eteroproduzione» del registro di cui all'allegato *A* della delibera 54/03/CONS potrà essere effettuata con cadenza mensile.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità, www.agcom.it, insieme alle istruzioni per la compilazione del foglio del registro.

Napoli, 4 maggio 2003

Il presidente: CHELI

03A07208

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 maggio 2003.

Approvvigionamento idropotabile del comune di La Maddalena - Misure urgenti per la razionalizzazione del sistema di adduzione e distribuzione della risorsa idrica. (Ordinanza n. 351)

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2994 del 29 luglio 1999, art. 7, con cui il presidente della regione Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica, è stato incaricato, tra l'altro, di assicurare l'integrazione urgente dell'approvvigionamento idrico nell'isola di La Maddalena anche mediante navi cisterna, con il concorso del Ministero della difesa;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che il commissario governativo, allo scopo di risolvere in via definitiva le ricorrenti problematiche di emergenza idrica che interessano l'isola di La Maddalena ha approvato con ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999 un programma di interventi di «Razionalizzazione del sistema di adduzione per l'approvvigionamento idropotabile e di razionalizzazione del sistema di distribuzione idrica interna del comune di La Maddalena»;

Atteso che tale programma è stato successivamente integrato e modificato con ordinanze commissariali

n. 174 del 6 dicembre 1999 e n. 196 del 5 maggio 2000 allo scopo di superare le difficoltà operative riscontrate;

Atteso che con la sopra citata ordinanza n. 196 del 5 maggio 2000 la Prefettura di Sassari è stata incaricata di assicurare il costante monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza stessa da parte del comune di La Maddalena e da parte dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.) e di darne comunicazione al commissario governativo;

Atteso che con ordinanza n. 250 del 7 luglio 2001 è stato disposto l'immediato trasferimento della gestione dal comune di La Maddalena all'E.S.A.F. delle due condotte di approvvigionamento dell'Isola con provenienza da Palau e da Cannigione sino ai serbatoi di Sasso Rosso e Mongiardino, nonché dei due serbatoi stessi ed è altresì stato previsto che tutti gli ulteriori interventi di ottimizzazione di tale rete di adduzione siano effettuati direttamente dall'E.S.A.F. quale gestore della rete stessa;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 250/2001 ha altresì previsto che l'E.S.A.F. garantisca a seguito della presa in consegna della gestione delle condotte e dei serbatoi predetti, una portata costante e continua non inferiore a 110 lit./sec.;

Atteso che il comune di La Maddalena con note prot. n. 2272 del 18 febbraio 2002 e prot. n. 3630 del 17 marzo 2003 ha segnalato una situazione di gravissimo allarme delineatasi nel comune medesimo in relazione all'esecuzione dei lavori all'interno della diga Puzzoni, che non consentano di disporre di una riserva considerata vitale per garantire l'erogazione nei mesi estivi, determinando il rischio di non poter assicurare la regolare fornitura di acqua potabile nell'isola a partire dal prossimo mese di luglio, con tutti i conseguenziali problemi, anche di ordine pubblico, che da ciò possono scaturire;

Atteso che il responsabile del procedimento dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 1250 del 25 marzo 2003 ha precisato che i lavori in corso di esecuzione nella diga Puzzoni, a titolarità regionale - Assessorato lavori pubblici, concernono la messa in sicurezza della diga nel rispetto delle prescrizioni del servizio nazionale dighe e che la sospensione dei lavori richiesta dal comune di La Maddalena, oltre a comportare oneri per fermo cantiere, sposterebbe nel settembre 2004 l'ultimazione dei lavori medesimi compromettendo la possibilità di invasare per un intero anno;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 8080 del 2 aprile 2003, ha comunicato che nel corso di un incontro, tenutosi in data 1° aprile 2003 per l'esame delle problematiche concernenti l'approvvigionamento idrico del comune di La Maddalena, i rappresentanti del comune medesimo hanno reso note le impellenti esigenze idropotabili dell'abitato che sono state riassunte nell'esigenza di disporre di almeno 150 l/sec. entro i prossimi mesi e sino a 180 l/sec. nel periodo estivo in relazione alle presenze turistiche, stimate in almeno 60.000 abitanti, oltreché delle contingenti necessità connesse alla presenza della base militare ed ai particolari eventi bellici in corso. I rappresentanti del comune hanno, pertanto, prospettato, al riguardo, la necessità di disporre da parte dell'assessorato regionale dei lavori pubblici la sospensione dei lavori, attualmente in corso, per la ristrutturazione della diga Puzzoni, per adeguare la medesima infrastruttura alle prescrizioni del servizio nazionale dighe, così da consentire di invasare, in presenza di possibili afflussi meteorici, volumi idrici da utilizzare per l'integrazione dell'adduzione idropotabile da parte dell'E.S.A.F. limitata, oggi, a 110 l/sec.;

Nel corso della conseguente discussione è risultato quanto segue:

la posizione dell'impresa appaltatrice che ha prospettato il verificarsi di sicuri danni economici in conseguenza della eventuale sospensione dei lavori;

la relazione della direzione lavori che, nel descrivere lo stato del cantiere, ha confermato la possibilità che si verifichi quanto prospettato dall'impresa, non potendosi effettuare, da programma lavori, altre lavorazioni nel medesimo sito;

la relazione dell'E.S.A.F. che ha riferito del possibile potenziamento dell'adduzione idrica lungo le due condotte sottomarine (sino quasi alla portata estiva richiesta) a condizione di potenziare le fonti di approvvigionamento; a tal riguardo atteso il limite operativo dell'impianto di potabilizzazione dell'Agnata (schema Liscia) è stata prospettata l'ipotesi di riattivare i pozzi esistenti nel sub-alveo del fiume Liscia in località «Ponte Liscia», dotando i medesimi di apposito impianto di trattamento per in un tempo stimato per le lavorazioni di circa sette settimane;

le valutazioni dell'Assessorato dei lavori pubblici di stima dei possibili danni per fermo cantiere, in relazione ad un periodo di 5/6 mesi ed all'importo dei lavori appaltati, per circa € 300.000 e la possibilità di considerare - a seguito di specifica ordinanza commissariale di declatoria del pubblico interesse - la sospensione non legittima a termini dell'art. 24 del nuovo capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000);

la posizione del comune di La Maddalena di voler disporre sia dei maggiori apporti idrici da parte dell'E.S.A.F. sia della possibilità di poter invasare eventuali apporti meteorici nella diga in parola, con, conseguentemente, la sospensione dei lavori in corso;

Atteso che il comune di La Maddalena, con ordinanza n. 7 del 17 aprile 2003 ha ordinato all'impresa esecutrice l'immediata sospensione, fino alla data del 24 aprile 2003 dei lavori in corso nella diga Puzzoni;

Atteso che, il commissario governativo per la definizione dell'urgente problematica insorta ha convocato, con note prot. n. 326/E.I. del 17 aprile 2003 e prot. n. 330/E.I. del 22 aprile 2003, una riunione per la verifica dell'attuazione delle ordinanze commissariali n. 155 del 6 agosto 1999, n. 174 del 6 dicembre 1999, n. 196 del 5 maggio 2000 e n. 250 del 7 luglio 2001 alla quale hanno preso parte, oltre all'ufficio del commissa-

rio governativo, rappresentanti dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'E.S.A.F., del comune di La Maddalena e della prefettura di Sassari;

Atteso che nel corso della riunione è emerso che la gestione delle strutture di approvvigionamento idrico dell'Isola di La Maddalena è stata assunta dall'E.S.A.F., conformemente alle previsioni dell'ordinanza n. 250/01, mentre sono in fase conclusiva gli adempimenti a carico del comune di La Maddalena con riferimento al trasferimento degli allacci delle utenze della vecchia rete idrica a quella di nuova costruzione comprendente la verifica della presenza dei contatori di utenza;

Atteso che in riferimento alla problematica contingente di esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa vigente della diga Puzzoni, dopo ampia ed approfondita discussione, tutte le amministrazioni presenti hanno convenuto dei dover assentire l'immediato proseguimento sino a conclusione dei lavori medesimi;

Atteso che, al fine di assicurare la fornitura idrica al comune di La Maddalena, anche in assenza dell'apporto idrico delle risorse accumulate nella diga Puzzoni, che devono essere svasate, l'E.S.A.F. ha assicurato di poter provvedere, entro il 30 giugno 2003, all'incremento delle attuali portate di adduzione idrica mediante il potenziamento dei pozzi nel sub-alveo del fiume Liscia ed il potenziamento del relativo impianto di trattamento, stimando in circa 150.000 euro il costo complessivo dell'intervento;

Atteso che d'intesa con l'assessorato regionale dei lavori pubblici sono state individuate quali risorse finanziarie su cui far gravare gli oneri conseguenti al potenziamento dei sopracitati pozzi, le economie rinvenienti dall'appalto dei lavori «Schema 2 del N.P.R.G.A. - Potenziamento e rifacimento dorsale rete Nord Liscia» affidati in concessione dall'Assessorato LL.PP. all'E.S.A.F. con D.D.SAP 312 del 1° giugno 2000, per le quali l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha già espresso nulla osta alla loro utilizzazione da parte dell'E.S.A.F. per l'adeguamento funzionale dell'impianto di potabilizzazione dell'Agnata e per il completamento dello schema acquedottistico alimentato dalle opere oggetto dell'intervento, nell'ambito del quale si inquadra anche il suddetto intervento di potenziamento dell'adduzione all'Isola di La Maddalena;

Atteso che dalla mancata erogazione della risorsa idrica possono derivare gravissimi problemi di carattere igienico sanitario nonché di ordine pubblico e che quindi sussistono le condizioni per il ricorso alla procedura di realizzazione dei sopracitati lavori in somma urgenza, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha fatto presente, con riferimento all'esecuzione dei lavori nella diga Puzzoni, la necessità di derogare al disposto di cui all'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni al fine di provvedere all'esecuzione di urgenti lavori di completamento dell'opera, per i quali verranno utilizzate risorse finanziarie ricomprese nel quadro economico dell'intervento stesso;

Fermo restando quanto disposto con le ordinanza n. 155 del 6 agosto 1999, n. 174 del 6 dicembre 1999 e n. 196 del 5 maggio 2000 e n. 250 del 7 luglio 2001, in quanto compatibile con la presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

1. Al fine di incrementare le attuali portate di adduzione all'Isola di La Maddalena, l'E.S.A.F., Ente Sardo Acquedotti e Fognature, provvederà all'esecuzione dei lavori di potenziamento dei pozzi esistenti nel sub alveo del fiume Liscia in località «Ponte Liscia», potenziando altresì il relativo impianto di trattamento, per l'importo complessivo di € 150.000,00, con le procedure di somma urgenza di cui al disposto dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

2. L'E.S.A.F. farà fronte agli oneri finanziari conseguenti alla realizzazione dei lavori sopra indicati utilizzando le economie rinvenienti dall'appalto dell'intervento «Schema 2 del N.P.R.G.A. - Potenziamento e rifacimento dorsale rete Nord Liscia» che, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 sono vincolate per l'importo complessivo di € 150.000,00 alla realizzazione del potenziamento dell'adduzione all'Isola di La Maddalena.

3. L'E.S.A.F. dovrà realizzare i lavori entro la data del 30 giugno 2003.

4. In modifica a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 250 del 7 luglio 2001 l'E.S.A.F. dovrà garantire, a decorrere dal 30 giugno 2003, una portata costante e continua, nelle condotte per l'approvvigionamento idrico dell'Isola di La Maddalena, non inferiore a 150 l/sec fino alla data del 15 ottobre 2003.

5. L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, con riferimento all'intervento «Lavori di adeguamento alla normativa vigente della diga Puzzoni (La Maddalena)» a realizzare una variante in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 maggio 2003

Il commissario governativo: PILI

03A06991

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

DISPOSIZIONE 6 maggio 2003.

Regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza. (Disposizione n. 1).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 393 in data 5 novembre 2002, relativa all'adozione del regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

Viste le note prot. n. N1 0990 del 6 marzo 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prot. n. 8/16196/D.XI.42 del 31 marzo 2003 del Ministero della difesa, che non contengono rilievi in ordine predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 5 novembre 2002;

Dispone:

È emanato l'unito regolamento sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla dirigenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 maggio 2003

Il presidente: PISI

ALLEGATO

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, SUL PERSONALE E SULLA DIRIGENZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

TITOLO I

STRUTTURE

Art. 1.

Organizzazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

1. L'organizzazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) si articola negli uffici di diretta collaborazione con il presidente, negli uffici della Direzione generale e nelle seguenti strutture di I livello organizzativo:

a) unità scientifiche;

b) unità tecniche;

c) servizi amministrativi.

2. L'individuazione e la costituzione degli uffici, delle unità e dei servizi di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione del consiglio direttivo, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, previa acquisizione, per le unità scientifiche, del parere del consiglio scientifico.

3. Con la stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo degli uffici, delle unità e dei servizi di cui al comma 1.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione con il presidente

1. La determinazione dei compiti degli uffici di diretta collaborazione con il presidente è effettuata con la deliberazione di individuazione e costituzione degli uffici medesimi. Tali uffici sono strutture di II livello organizzativo.

2. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione con il presidente dipendono funzionalmente dal presidente e svolgono la propria attività secondo le direttive da lui impartite.

Art. 3.

Uffici della direzione generale

1. Il direttore generale organizza lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 16 attraverso gli uffici della direzione generale. Tali uffici sono strutture di II livello organizzativo.

2. Sono compiti degli uffici della direzione generale:

a) il supporto per il coordinamento delle attività svolte dalle unità scientifiche e dalle unità tecniche;

b) la prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

c) la gestione del sistema di assicurazione della qualità.

Art. 4.

Unità scientifiche

1. Le unità scientifiche svolgono attività di ricerca teorica e sperimentale nel campo dell'idrodinamica navale e marittima, ciascuna relativamente alle tematiche individuate nell'atto costitutivo.

2. Le unità scientifiche possono svolgere attività di ricerca commissionate da soggetti esterni, pubblici e privati, nonché fornire servizi a contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato.

3. Le unità scientifiche svolgono attività di valorizzazione, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico dei risultati, nonché attività di formazione, di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria.

4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalle unità scientifiche direttamente o in collaborazione con strutture di ricerca di università e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

5. Ogni unità scientifica, su proposta del relativo direttore, può essere articolata in strutture di II livello organizzativo da costituirsi con atto del direttore generale, sentito il presidente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Con la stessa procedura di cui al comma 5 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di II livello organizzativo.

Art. 5.

Unità tecniche

1. Le unità tecniche sono strutture aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire sistemi strumentali per le attività dell'INSEAN, nonché di svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici generali dell'ente.

2. Ogni unità tecnica, su proposta del relativo direttore, può essere articolata in strutture di II livello organizzativo da costituirsi con atto del direttore generale, sentito il presidente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con la stessa procedura di cui al comma 3 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di II livello organizzativo.

Art. 6.

Servizi amministrativi

1. I servizi amministrativi svolgono:

a) i compiti amministrativi relativi alle funzioni istituzionali dell'INSEAN;

b) i compiti relativi al personale e agli affari generali, il servizio del patrimonio, i compiti relativi alla funzione di ragioneria;

c) compiti di supporto agli organi dell'ente.

2. Ogni servizio amministrativo, su proposta del relativo direttore, può essere articolato in strutture di II livello organizzativo da costituirsi con atto del direttore generale, sentito il presidente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con la stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alla soppressione o alla modifica dell'atto costitutivo delle strutture di II livello organizzativo.

Art. 7.

Progetti

1. Le attività delle unità scientifiche sono di norma organizzate per progetti, individuati dal direttore generale nel rispetto del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti; per ogni progetto è nominato un responsabile. La nomina è effettuata con atto del direttore generale, su proposta dei direttori interessati.

2. Per i progetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *c)* e *d)* del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi è nominato responsabile di progetto il ricercatore o il tecnologo che ha predisposto il progetto, salvo diverse motivate esigenze di tipo organizzativo.

3. Il responsabile di progetto svolge i seguenti compiti:

a) cura l'attuazione del progetto;

b) provvede alla gestione del personale eventualmente assegnato al progetto;

c) svolge ogni altro compito ad esso attribuito dal provvedimento di nomina.

4. Il personale sia delle unità scientifiche che delle unità tecniche collabora con i responsabili di progetto e può essere posto temporaneamente alle loro dipendenze funzionali.

TITOLO II

DOTAZIONE ORGANICA

Art. 8.

Dotazione organica

1. La dotazione organica individua, in coerenza con il piano triennale di attività, le esigenze di personale in rapporto alle attività, ai compiti istituzionali ed alla organizzazione dell'INSEAN.

2. La dotazione organica è determinata con deliberazione del consiglio direttivo, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

3. La dotazione organica è ridefinita periodicamente e comunque con cadenza triennale, in occasione della definizione del piano triennale di attività, nonché quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture o in caso di attribuzione di nuove funzioni.

4. La dotazione organica è determinata previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

PERSONALE

Art. 9.

Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale avviene ai sensi del regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del personale dell'INSEAN, nel rispetto dei principi generali del titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 10.

Rapporti di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'INSEAN è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, dalle disposizioni del codice civile e dai contratti individuali e collettivi di lavoro.

Art. 11.

Dirigenza

1. Sono estese al direttore generale ed ai dirigenti amministrativi dell'INSEAN, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Indennità di anzianità

1. All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2000 una indennità di anzianità, a totale carico dell'Istituto, pari a tanti dodicesimi del trattamento economico annuo in godimento utile ai fini dell'indennità medesima ai sensi della normativa vigente, quanti sono gli anni e frazione di anno di servizio prestato.

2. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente reso presso l'Istituto, nonché i periodi la cui valutazione è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui è ammesso il riscatto a carico totale del dipendente.

3. Per le polizze in atto previste per la liquidazione dell'indennità di anzianità a favore del personale in servizio al 31 dicembre 2000, l'Istituto corrisponde un premio nei limiti di un dodicesimo del trattamento economico di cui al comma 1.

4. Le polizze di cui al precedente comma assorbono l'indennità di anzianità.

Art. 13.

Riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo

1. Il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati dal regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Le modalità e le procedure attuative delle norme di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione del consiglio direttivo.

TITOLO IV

LIBERTÀ SCIENTIFICA E AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI RICERCATORI E DEI TECNOLOGI

Art. 14.

Libertà scientifica

1. Gli atti normativi, amministrativi e di diritto privato, con i quali sono organizzate le attività scientifiche dell'INSEAN devono rispettare la libertà scientifica e l'autonomia professionale dei ricercatori e dei tecnologi così come regolata dalla disciplina vigente.

2. Per le attività scientifiche comprese nel piano triennale di attività, i ricercatori e i tecnologi hanno:

a) il diritto al coinvolgimento propositivo nella formulazione del piano secondo criteri e modalità disciplinati dal regolamento sulla formazione del piano triennale;

b) il dovere di collaborare con impegno e responsabilità alla realizzazione delle attività scientifiche comprese nel piano;

c) la libertà di determinare le metodologie scientifiche, nel rispetto degli obiettivi dei progetti e del coordinamento spettante al responsabile della struttura o del progetto.

3. L'INSEAN promuove e supporta le iniziative dei ricercatori e dei tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca e assicura che la gestione dei progetti medesimi avvenga da parte di coloro che li hanno predisposti e che vengano messe regolarmente a disposizione le risorse previste dai progetti approvati e finanziati.

4. Ai ricercatori e ai tecnologi è riconosciuta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, la facoltà di partecipare, previa autorizzazione, a convegni e seminari, nonché di usufruire di periodi di congedo per attività scientifiche, in Italia e all'estero.

Art. 15.

Diritti morali e patrimoniali

1. I ricercatori e i tecnologi sono titolari dei diritti morali ad essere riconosciuti autori delle ricerche svolte nonché, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, alla pubblicazione e diffusione, con il concorso finanziario dell'INSEAN, dei risultati delle ricerche; in tal caso i diritti patrimoniali connessi alla pubblicazione e diffusione dei risultati spettano all'ente nella misura prevista dalla legge. Nel caso in cui l'INSEAN decida di non concorrere alla pubblicazione di tali risultati, spettano al ricercatore e al tecnologo titolare del diritto di autore sia il diritto di pubblicare autonomamente l'opera, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, che i relativi diritti patrimoniali.

2. I diritti patrimoniali derivanti da invenzione industriale spettano all'INSEAN, o al soggetto committente la ricerca, nella misura prevista dalla legge. Restano salvi i diritti all'equo premio e gli altri diritti previsti dalla legge.

TITOLO V

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 16.

Compiti

1. Il direttore generale è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo, sovrintende e coordina l'attività dei direttori delle strutture di I livello organizzativo. A tal fine:

a) sovrintende alla gestione al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

b) coadiuva il presidente nella predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, nonché nella predisposizione dei bilanci;

c) attribuisce gli incarichi di direzione delle strutture di I livello organizzativo e nomina i responsabili di progetto di cui all'art. 7;

d) attribuisce ai direttori delle unità scientifiche e delle unità tecniche le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie per la realizzazione degli obiettivi determinati dal piano triennale di attività e dai suoi aggiornamenti annuali;

e) definisce gli obiettivi che i direttori dei servizi amministrativi devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

f) su proposta dei direttori, sentito il presidente, costituisce, sopprime o modifica le strutture di II livello organizzativo;

g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli eventualmente delegati ai direttori ed ai responsabili di progetto;

h) sovrintende e coordina l'attività dei direttori delle unità scientifiche e delle unità tecniche;

i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici della direzione generale e dei dirigenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

j) promuove la semplificazione amministrativa, relativamente alla organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, d'intesa con i dirigenti amministrativi;

k) esercita ogni altra funzione, per quanto compatibile, attribuita ai dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'INSEAN.

Art. 17.

Nomina

1. Il direttore generale è nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio direttivo.

2. L'incarico, rinnovabile, ha durata non superiore a tre anni e cessa decorsi novanta giorni dalla nomina del presidente.

3. Il direttore generale è scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione manageriale e professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione scientifica nel campo dell'idrodinamica navale e marittima. Il direttore generale, se pubblico dipendente, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto individuale, stipulato dal presidente, secondo le disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro.

TITOLO VI

I DIRETTORI DELLE STRUTTURE DI I LIVELLO ORGANIZZATIVO

Art. 18.

Compiti

1. I direttori sono responsabili della gestione e del risultato dell'attività delle strutture di I livello organizzativo alle quali sono preposti.

2. I direttori:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al presidente e al direttore generale;

b) curano l'attuazione del piano triennale di attività;

c) provvedono alla gestione del personale assegnato, destinano il personale stesso alle strutture di II livello organizzativo e ne nominano i responsabili;

d) svolgono i compiti ad essi delegati dal direttore generale;

e) se dirigenti amministrativi, esercitano ogni altra funzione attribuita ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato dall'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I direttori svolgono ogni altro compito a loro attribuito dai regolamenti dell'INSEAN.

Art. 19.

Nomina

1. I direttori delle strutture di I livello organizzativo sono nominati con atto del direttore generale tra i ricercatori e i tecnologi dell'INSEAN per le unità scientifiche e per le unità tecniche e tra i dirigenti amministrativi dell'INSEAN, ovvero tra gli esperti di cui al successivo comma 4, per i servizi amministrativi.

2. Per il conferimento di ciascun incarico di direzione delle unità scientifiche e tecniche si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo ricercatore o tecnologo, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti in precedenza.

3. Gli incarichi di direzione dei servizi amministrativi sono conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro del personale dirigente.

4. Uno degli incarichi di direzione dei servizi amministrativi può essere conferito con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale così come previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Riorganizzazione delle strutture

1. La deliberazione del consiglio direttivo che individua gli uffici, le unità e i servizi di cui all'art. 1, comma 1, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La riorganizzazione delle strutture prevista dal presente regolamento è operativa a partire dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1. Tale riorganizzazione ha carattere sperimentale per la durata di un anno, al termine del quale il presidente, sentito il direttore generale, riferisce al consiglio direttivo formulando eventualmente nuove proposte di individuazione degli uffici, delle unità e dei servizi di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 21.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e in particolare il regolamento del personale dell'INSEAN deliberato dal consiglio direttivo in data 5 luglio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A partire dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'art. 20, comma 1, è abrogato l'ordinamento dei servizi dell'INSEAN deliberato dal consiglio direttivo in data 12 dicembre 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

03A07209

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società Matches & Flames S.r.l., in Roma, ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati alla Repubblica di San Marino o altre destinazioni esenti.

Con decreto direttoriale n. 2003/26347 del 9 giugno 2003 la società Matches & Flames S.r.l., di Roma, è stata autorizzata ad istituire un deposito, per la distribuzione dei tabacchi lavorati alla Repubblica di San Marino o altre destinazioni esenti, in Roma, via G. Pacchiarotti n. 40/46, cod. Accisa RMT00032Q, con affidamento della gestione al sig. Campanella Paolo, nato a Narni (Terni) il 24 dicembre 1942.

03A07340

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 giugno 2003

Dollaro USA	1,1748
Yen giapponese	138,40
Corona danese	7,4241
Lira Sterlina	0,70470
Corona svedese	9,1060
Franco svizzero	1,5378
Corona islandese	86,12
Corona norvegese	8,1750
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58586
Corona ceca	31,300
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,75
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6578
Lira maltese	0,4290
Zloty polacco	4,4380
Leu romeno	38230
Tallero sloveno	233,6350
Corona slovacca	41,535
Lira turca	1678000
Dollaro australiano	1,7780
Dollaro canadese	1,5937
Dollaro di Hong Kong	9,1619
Dollaro neozelandese	2,0336
Dollaro di Singapore	2,0389
Won sudcoreano	1404,24
Rand sudafricano	9,3372

Cambi del giorno 12 giugno 2003

Dollaro USA	1,1734
Yen giapponese	138,14
Corona danese	7,4238
Lira Sterlina	0,70215
Corona svedese	9,0914
Franco svizzero	1,5384
Corona islandese	86,17
Corona norvegese	8,1950
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58599
Corona ceca	31,285
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,45
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6567
Lira maltese	0,4287
Zloty polacco	4,4555
Leu romeno	38250
Tallero sloveno	233,7050
Corona slovacca	41,455
Lira turca	1665000
Dollaro australiano	1,7696
Dollaro canadese	1,5883
Dollaro di Hong Kong	9,1513
Dollaro neozelandese	2,0300
Dollaro di Singapore	2,0386
Won sudcoreano	1400,22
Rand sudafricano	9,3779

Cambi del giorno 13 giugno 2003

Dollaro USA	1,1751
Yen giapponese	138,44
Corona danese	7,4243
Lira Sterlina	0,70530
Corona svedese	9,0680
Franco svizzero	1,5487
Corona islandese	86,62
Corona norvegese	8,1515
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58634
Corona ceca	31,245
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,71
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6581
Lira maltese	0,4292
Zloty polacco	4,4309
Leu romeno	38270
Tallero sloveno	233,7150
Corona slovacca	41,346
Lira turca	1662000
Dollaro australiano	1,7680
Dollaro canadese	1,5826
Dollaro di Hong Kong	9,1647
Dollaro neozelandese	2,0314
Dollaro di Singapore	2,0364
Won sudcoreano	1400,66
Rand sudafricano	9,2057

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

Da 03A07429 a 03A07431

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32327 del 13 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Auto A, con sede in Sassari, unità di Sassari, per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 32328 del 13 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bredamenarinibus, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dall'8 ottobre 2002 al 7 aprile 2003.

Con decreto n. 32339 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Audoli & Bertola, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32340 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. IT One Tile, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 maggio 2003.

Con decreto n. 32341 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ved, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) unità di Melilli (Siracusa) per il periodo dal 24 febbraio 2003 al 23 febbraio 2004.

Con decreto n. 32342 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Torino, Via Roma per il periodo dal 24 settembre 2001 al 31 gennaio 2002.

Con decreto n. 32343 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Treviso, per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 14 aprile 2001.

Con decreto n. 32344 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Tempio Pausania (Sassari) per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 17 marzo 2001.

Con decreto n. 32345 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Rho (Milano), per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 17 marzo 2001.

Con decreto n. 32346 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Milano, per il periodo dal 12 febbraio 2001 al 24 marzo 2001.

Con decreto n. 32347 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento strordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Bresso (Milano), per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 17 marzo 2001.

Con decreto n. 32348 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Cantù (Como), per il periodo dal 22 gennaio 2001 al 17 marzo 2001.

Con decreto n. 32349 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma - piazza Mirti - Roma, per il periodo dal 12 febbraio 2001 al 24 marzo 2001.

Con decreto n. 32350 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma - Tiburtina, per il periodo dal 12 febbraio 2001 al 31 marzo 2001.

Con decreto n. 32351 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma - Ostia lido, per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 7 aprile 2001.

Con decreto n. 32352 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma - Acilia, per il periodo dal 22 gennaio 2001 al 31 marzo 2001.

Con decreto n. 32353 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Firenze, per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 12 maggio 2001.

Con decreto n. 32354 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Senigallia (Ancona) per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 10 febbraio 2001.

Con decreto n. 32355 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Venezia, per il periodo dal 22 gennaio 2001 al 17 marzo 2001.

Con decreto n. 32356 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 7 aprile 2001.

Con decreto n. 32357 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 24 febbraio 2001.

Con decreto n. 32358 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Torino, via Nizza, per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 10 febbraio 2001.

Con decreto n. 32359 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Brescia, per il periodo dal 16 luglio 2001 al 1º settembre 2001.

Con decreto n. 32360 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Catanzaro, per il periodo dal 16 luglio 2001 al 29 settembre 2001.

Con decreto n. 32361 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Alessandria, per il periodo dal 16 luglio 2001 al 1º settembre 2001.

Con decreto n. 32362 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 23 luglio 2001 al 1º settembre 2001.

Con decreto n. 32363 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Genova Sestri, per il periodo dal 22 gennaio 2001 al 7 aprile 2001.

Con decreto n. 32364 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Ivrea (Torino) per il periodo dal 23 luglio 2001 all'8 settembre 2001.

Con decreto n. 32365 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Bergamo, per il periodo dal 16 luglio 2001 al 15 settembre 2001.

Con decreto n. 32366 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Torino - Corso Vittorio Emanuele, per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 28 aprile 2001.

Con decreto n. 32367 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Siracusa, per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 14 aprile 2001.

Con decreto n. 32368 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla SAS Cet di Vittorino Franchino & C., con sede in Borgolavezzaro (Novara), unità di Novara, per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32369 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Larix, con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli, per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 agosto 2003.

Con decreto n. 32370 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Logint, con sede in Milano, unità di Cassino (Frosinone) Pomigliano D'Arco (Napoli), per il periodo dal 9 dicembre 2002 al 7 dicembre 2003.

Con decreto n. 32371 del 15 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziandale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma) per il periodo dal 7 ottobre 2002 al 6 aprile 2003.

03A06904

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32329 del 15 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Audoli & Bertola, con sede in Torino, unità di Torino per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32330 del 15 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. 1T One Tile, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone) per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 32331 del 15 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Ved, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Melilli (Siracusa) per il periodo dal 24 febbraio 2003 al 23 febbraio 2004.

Con decreto n. 32332 del 15 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di: Alessandria; Bergamo; Brescia; Bresso (Milano); Cantù (Como); Casale Monferrato (Alessandria); Catanzaro; Firenze; Genova; Ivrea (Torino); Milano; Reggio Emilia; Rho (Milano); Roma - Acilia; Roma - Ostia; Roma - via Tiburtina; Roma - piazza Mirti; Senigallia (Ancona); Siracusa; Tempio Pausania (Sassari); Torino - corso V. Emanuele; Torino - via Nizza; Torino - via Roma; Tortona (Alessandria); Treviso; Venezia, per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 23 giugno 2002.

Con decreto n. 32333 del 15 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Sas Cet Di Vittorino Franchino & C, con sede in Borgolavezzaro (Novara), unita di Novara, per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32334 del 15 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Larix, con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli, per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2005.

Con decreto n. 32335 del 15 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Logint, con sede in Milano, unità di:

Cassino (Frosinone);

Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 9 dicembre 2002 al 7 dicembre 2003.

Con decreto n. 32336 del 15 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 ottobre 2002 al 6 ottobre 2004.

03A06903

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Gualtrone», in Casali d'Aschi

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

«Gualtrone», con sede in Casali d'Aschi - fraz. di Gioia dei Marsi - B.U.S.C. n. 1448/201154, costituita per rogito del notaio Ettore Prandi in data 12 settembre 1983, repertorio n. 2128.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07077

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Direttive per la determinazione, in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici di fognatura e di depurazione per l'anno 2002 - Istruzioni.

Si dà avviso che con circolare n. 3559/c del 13 maggio 2003 sono state impartite istruzioni alle camere di commercio per la verifica degli adempimenti delle tariffe dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione in seguito alle direttive del C.I.P.E. 131/02.

Le istruzioni sopra citate, con la documentazione relativa, è consultabile sul sito del Ministero delle attività produttive: www.minindustria.it, sul sito dell'Unioncamere: www.acquachiara.-camcom.it

03A07279

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Interpretazione autentica dell'art. 74, comma 4, del C.C.N.L. 1998/2001 del personale non dirigente del comparto università sottoscritto in data 9 agosto 2000.

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro del tribunale di Modena, dott. Cervelli, concernente l'art. 74, comma 4, del C.C.N.L. 1998/2001 del personale non dirigente del comparto università, sottoscritta in via di ipotesi il 16 ottobre 2002 e vista la certificazione positiva adottata dalla Corte dei conti il 12 maggio 2003, in data 22 maggio 2003 alle ore 10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:

ARAN, nella persona del presidente avv. Guido Fantoni - firmato;

i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

Confederazioni	Organizzazioni sindacali
CGIL - firmato	CGIL/SNUR - firmato
CISL - firmato	CISL/UNIV - firmato
UIL - firmato	UIL/PA - firmato
CONFSAL - firmato	FED. CONFSAL/SNALS/UNIV. CISAPUNI - firmato
CISAL - firmato	C.S.A. di CISAL UNIV (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confil Un. - Cusal, Tecstat Usppi - firmato

Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Modena, dott. Cervelli, con ordinanze del 13 settembre 2002, nelle cause Santoro Carla, Restani Cinzia e Gualtieri Grazia c/ Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ha chiesto all'ARAN di promuovere interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, dell'art. 74, comma 4, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 del comparto Università.

Presa cognizione dei ricorsi in questione.

Le parti firmatarie del C.C.N.L. 9 agosto 2000 sottoscrivono il seguente accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 74, nel testo che segue:

«In relazione al quesito posto dal giudice del lavoro di Modena, dott. Cervelli, con ordinanze del 13 settembre 2002, le parti sottoscrittrici del C.C.N.L. 9 agosto 2000 concordano nel confermare di aver inteso, all'art. 74, comma 4, che la posizione economica D1 debba essere attribuita anche al personale, vincitore di concorso pubblico per la ex VII qualifica funzionale (per l'accesso alla quale era previsto il diploma di laurea), bandito antecedentemente alla data di sottoscrizione dell'anzidetto C.C.N.L. 9 agosto 2000, ed assunto successivamente alla sottoscrizione del contratto medesimo.».

03A06989

Interpretazione autentica dell'art. 74 del C.C.N.L. 1998/2001 del personale non dirigente del comparto università sottoscritto in data 9 agosto 2000.

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro del tribunale di Cagliari, dott. Leuzzi, concernente l'art. 74 del C.C.N.L. 1998/2001 del personale non dirigente del comparto università, sottoscritta in via di ipotesi il 18 luglio 2002 e vista la certificazione positiva adottata dalla Corte dei conti il 12 maggio 2003, in data 22 maggio 2003 alle ore 10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:

ARAN, nella persona del presidente avv. Guido Fantoni - firmato;

i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria;

CGIL - firmato	CGIL/SNUR - firmato
CISL - firmato	CISL/UNIV - firmato
UIL - firmato	UIL/PA - firmato
CONFSAL - firmato	FED. CONFSAL/SNALS/UNIV. CISAPUNI - firmato
CISAL - firmato	C.S.A. di CISAL UNIV (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confil Un. - Cusal, Tecstat Usppi - firmato

Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Cagliari, dott. Angelo Leuzzi, con ordinanze del 30 aprile 2002, nelle cause Capra Salvatore più altri c/ Università degli studi di Cagliari, e Tuveri Efisio più altri c/ Università degli studi di Cagliari, ha chiesto all'ARAN di promuovere interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, dell'art. 74 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 del compatto Università, in ordine a possibili profili di inefficacia, invalidità o interpretazione diversa da quella letterale dello stesso;

Presa cognizione dei ricorsi in questione;

Le parti firmatarie del C.C.N.L. 9 agosto 2000 sottoscrivono il seguente accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 74, nel testo che segue:

«Con l'art. 74 del C.C.N.L sottoscritto in data 9 agosto 2000 le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie, ne può configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, trattando quest'ultimo la disciplina delle mansioni svolte dal lavoratore, e non l'inquadramento in categorie contrattuali. Da una corretta applicazione della stessa normativa contrattuale, infatti, e non da una sua presunta illegittimità, possono trovare adeguata soluzione le singole posizioni individuali dei ricorrenti, e ciò sulla base delle funzioni che siano state legittimamente assegnate a ciascuno dei ricorrenti medesimi».

03A06989-*bis*

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento del consiglio comunale di Gaby e nomina del commissario

Si comunica che in data 19 maggio 2003 la giunta regionale della Valle d'Aosta, con provvedimento n. 1864, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello statuto speciale, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Gaby con decorrenza immediata, e il presidente della regione, con decreto n. 393, ha nominato commissario il sig. Livio Vagneur che eserciterà il suo mandato fino al rinnovo del consiglio comunale.

I provvedimenti si sono resi necessari per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi a seguito delle dimissioni dalla carica presentate dal vice sindaco e da sei consiglieri, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, il che, stante la composizione del consiglio comunale (sindaco, vice sindaco e undici consiglieri), ha comportato lo scioglimento del consiglio comunale e la decadenza del sindaco e della giunta.

I testi integrali della deliberazione della giunta regionale e del decreto del Presidente della regione sopra richiamati sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta n. 24 in data 3 giugno 2003.

03A07356

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501138/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77